SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 131° — Numero 21**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 26 gennaio 1990** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1990 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 dicembre 1989 (*G.U.* n. 294 del 18 dicembre 1989).

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

Si avverte che verrà interrotto l'invio dei fascicoli agli abbonati che non saranno in regola con il rinnovo alla data del 3 febbraio 1990.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lazio

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 gennaio 1990, n. 7.

Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109, 29 maggio 1989, n. 195, 28 luglio 1989, n. 264, e 25 settembre 1989, n. 328.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 277 del 27 novembre 1989.*

I DD LL n. 109/1989, n. 195/1989, n. 264/1989 e n. 328/1989 di contenuto pressoché analogo, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 29 maggio 1989, n. 176 del 29 luglio 1989, n. 226 del 27 settembre 1989 e n. 277 del 27 novembre 1989).

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4378):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro dei trasporti (BERNINI) il 27 novembre 1989.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 27 novembre 1989, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 29 novembre 1989.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 dicembre 1989.

Esaminato dalla IX commissione il 6 dicembre 1989.

Esaminato in aula e approvato il 17 gennaio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2053):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 19 gennaio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 gennaio 1990.

Esaminato dalla 8ª commissione il 24 gennaio 1990.

Esaminato in aula e approvato il 24 gennaio 1990.

90G0037

LEGGE 25 gennaio 1990, n. 8.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, e dei decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199, 28 luglio 1989, n. 265, e 25 settembre 1989, n. 329.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 1989, N. 382.

All'articolo 1:

al comma 6, dopo la parola «provvede» *sono inserite le seguenti:* «, previo parere della Commissione unica del farmaco,»;

al comma 7, dopo le parole: «commi 5 e 6» *sono inserite le seguenti:* «del presente articolo».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis (Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291).* — 1. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile del Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, di cui all'articolo 105 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, provvedono, in aggiunta ai compiti attribuiti con l'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, anche all'esame delle domande per il riconoscimento dello stato di invalido civile ai fini del conseguimento di benefici diversi da quelli della pensione, dell'assegno o delle indennità d'invalidità civile. Per tali benefici diversi, gli accertamenti sanitari continuano ad essere effettuati dalle unità sanitarie locali fino a quando non saranno istituite ulteriori commissioni mediche periferiche, con le modalità indicate dall'articolo 3, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 173 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 1988, in aggiunta a quella già istituita per ciascun capoluogo di provincia. Con decreto del Ministro del tesoro, gli accertamenti sanitari saranno gradualmente trasferiti alle commissioni mediche per le pensioni di guerra e di invalidità civile. Il verbale di visita redatto dall'unità sanitaria locale e da questa trasmesso all'interessato non costituisce titolo per conseguire la pensione, l'assegno o l indennità di in validità civile per la cui concessione si applica la procedura prescritta dal predetto articolo 3.

2. Il numero complessivo massimo di sanitari addetti al servizio delle commissioni mediche, attualmente stabilito in cinquecento unità per le commissioni mediche periferiche e in duecento unità per la Commissione medica superiore e d invalidità civile e aumentato, rispettivamente, fino a mille unità e fino a trecento unità.

3. Alle esigenze di personale delle segreterie delle commissioni di cui al comma 2 si provvede, con onere a carico del bilancio dello Stato nei limiti del contingente determinato con decreto del Ministro del tesoro, mediante comando presso l'Amministrazione periferica del tesoro, per l'assegnazione alle segreterie stesse, dei dipendenti delle unità sanitarie locali addetti a tali attività presso le commissioni di prima istanza e le commissioni sanitarie regionali alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1988, n. 291, di conversione del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173. Per gli stessi fini può essere disposto anche il comando di personale dipendente dalle regioni o da enti pubblici non economici. In corrispondenza dei posti utilizzati per il comando non possono effettuarsi assunzioni sostitutive.

4. Per accelerare lo smaltimento della giacenza delle domande intese a conseguire benefici connessi con l'invalidità civile trasferite dalle unità sanitarie locali alle commissioni mediche periferiche, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, o a queste direttamente presentate, può essere autorizzata la procedura di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, concernente disposizioni in materia di pubblico impiego.

5. Gli assessori regionali alla sanità, su richiesta del Ministero del tesoro, autorizzano le unità sanitarie locali a cedere temporaneamente, in comodato o in locazione, alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile propri locali con preferenza per quelli ove in precedenza veniva svolta l'attività ora demandata a tali commissioni.

6. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, in relazione all'entità del carico di lavoro, possono essere articolate in sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall ufficiale più elevato in grado o più anziano oppure dal medico civile convenzionato più anziano. Le sottocommissioni decidono con l'intervento di tre membri ivi compreso, ove occorra, il sanitario in rappresentanza della categoria di appartenenza dell'invalido. Qualora la commissione sia articolata in sottocommissioni, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, possono designare per la nomina, in aggiunta al proprio rappresentante, un sanitario per ciascuna delle sottocommissioni. Il sanitario rappresentante, ove sia impossibilitato a partecipare ad una riunione, può delegare un sostituto, dandone preventiva comunicazione al presidente della commissione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi nell'anno 1990 ed in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 con utilizzo dell'accantonamento "Snellimento delle procedure in materia di riconoscimento della invalidità civile" Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 277 del 27 novembre 1989.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 1° febbraio 1990.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1979):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro della sanità (DE LORENZO) il 27 novembre 1989.

Assegnato alla 12ª commissione (Affari sociali), in sede referente, il 27 novembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 29 novembre 1989.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1° dicembre 1989.

Esaminato dalla 12ª commissione il 5, 13 e 14 dicembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 19 dicembre 1989 (atto n. 1979/A - relatore sen. MELOTTO).

Esaminato in aula il 19 dicembre 1989 e approvato il 20 dicembre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4458)

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 21 dicembre 1989, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, X e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 17 gennaio 1990.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 18 gennaio 1990.

Esaminato dalla XII commissione il 10 gennaio 1990.

Esaminato in aula il 22 gennaio 1990 e approvato il 23 gennaio 1990.

90G0038

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 dicembre 1989.

Rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso gli ospedali riuniti dell'unità sanitaria locale n. 8 di Foggia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 8 di Foggia, in data 13 luglio 1987, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso gli ospedali riuniti di Foggia;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 14 novembre 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Gli ospedali riuniti dell'unità sanitaria locale n. 8 di Foggia sono autorizzati all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie del blocco operatorio della divisione di chirurgia generale degli ospedali riuniti di Foggia.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Pellegrino prof. Antonio, primario della divisione di urologia degli ospedali riuniti di Foggia;

Balta dott. Domenico, aiuto della divisione di urologia degli ospedali riuniti di Foggia;

De Girolamo dott. Domenico, assistente della divisione di urologia degli ospedali riuniti di Foggia;

Di Ceglie dott. Franco, assistente della divisione di urologia degli ospedali riuniti di Foggia;

Pappalettera dott. Saverio, assistente della divisione di urologia degli ospedali riuniti di Foggia.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della isoadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 8 di Foggia e incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A0347

DECRETO 12 gennaio 1990.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso gli ospedali riuniti dell'unità sanitaria locale n. 8 di Foggia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 8 di Foggia, in data 13 luglio 1987, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso gli ospedali riuniti di Foggia;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 14 novembre 1989;

Considerato che, in base cagliatti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Gli ospedali riuniti dell'unità sanitaria locale n. 8 di Foggia sono autorizzati all'espletamento delle attività di prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie del blocco operatorio della divisione di chirurgia generale degli ospedali riuniti di Foggia.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Costanzo prof. Natale, primario della divisione di chirurgia generale degli ospedali riuniti di Foggia;

Marinaccio dott. Francesco, aiuto della divisione di chirurgia generale degli ospedali riuniti di Foggia;

Cianci dott. Francesco, assistente della divisione di chirurgia generale degli ospedali riuniti di Foggia;

Laricchiuta dott. Rocco, assistente della divisione di chirurgia generale degli ospedali riuniti di Foggia;

Ciavarella dott. Giacomo assistente della divisione di chirurgia generale degli ospedali riuniti di Foggia;

Ferrozzi dott. Lucio, assistente della divisione di chirurgia generale degli ospedali riuniti di Foggia;

Roggia dott. Gerardo, assistente della divisione di chirurgia generale degli ospedali riuniti di Foggia.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 8 di Foggia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A0348

DECRETO 12 gennaio 1990.

Rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso gli ospedali riuniti dell'unità sanitaria locale n. 8 di Foggia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 8 di Foggia, in data 13 luglio 1987, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso gli ospedali riuniti di Foggia;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 14 novembre 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Gli ospedali riuniti dell'unità sanitaria locale n. 8 di Foggia sono autorizzati all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso le sale operatorie del blocco operatorio della divisione di chirurgia generale degli ospedali riuniti di Foggia anche a domicilio del soggetto donante.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Pizzicoli dott. Pasquale, primario della divisione oculistica degli ospedali riuniti di Foggia;

Fredella dott. Vito, assistente della divisione oculistica degli ospedali riuniti di Foggia.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 8 di Foggia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A0349

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 1987.

Adozione del piano territoriale paesistico denominato «Laghi di Bracciano e di Vico». - ambito territoriale n. 3. (Deliberazione n. 2270):

LA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, che impone alle regioni di provvedere alla redazione dei piani territoriali paesistici ed a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge n. 431/1985 e della legge n. 1497/1939;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di piani territoriali paesistici degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della suddetta legge, il quale agli articoli 23 e 24 detta norme di attuazione dei piani stessi;

Visti i decreti ministeriali 23 ottobre 1960, 4 ottobre 1961, 21 luglio 1962, 1° giugno 1963, 4 luglio 1964, 10 marzo 1969, 26 aprile 1973, 17 gennaio 1974, con i quali parte del territorio dei comuni appresso indicati è stato sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939 e che alcune aree venivano, con decreto ministeriale 22 maggio 1985, sottoposte a temporanea inedificabilità in attesa della redazione di un piano territoriale paesistico di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985;

Considerato che i tecnici incaricati dalla giunta regionale con deliberazione n. 1015 del 25 febbraio 1986 hanno provveduto alla redazione del piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale comprendente i seguenti comuni: Anguillara Sabazia, Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Bracciano, Canale Monterano, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Manziana, Oriolo Romano, Roma (limitatamente all'isola amministrativa di Cesano), Ronciglione, Soriano nel Cimino, Sutri, Trevignano Romano, Veiano, Vetralla, Villa S. Giovanni in Tuscia, Viterbo (limitatamente alla zona interessata dalla II comunità montana), Vitorchiano;

Considerato che l'assessorato alla tutela ambientale ha proceduto a concertazioni con le amministrazioni provinciali di Viterbo e Roma, rispettivamente il 24 ottobre 1986 e il 17 novembre 1986; nonché con le associazioni culturali, sindacati, federazioni di categoria, in data 1° dicembre 1986, e con le associazioni nazionali di bonifica, confagricoltura, coldiretti, E.P.T., consorzi di bonifica, ecc. il 5 dicembre 1986 e con le comunità montane, il 12 dicembre 1986, per quanto riguarda i criteri progettuali del piano stesso; nonché con i comuni di Bracciano, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Canale Monterano e Manziana il 28 novembre 1986; con i comuni di Barbarano Romano, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Oriolo Romano, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vetralla, Villa S. Giovanni in Tuscia, Vitorchiano nonché con i rappresentanti della II comunità montana e dell'amministrazione provinciale di Viterbo il 12 novembre 1986, con il comune di Soriano nel Cimino il 20 febbraio 1987;

Considerato che il piano territoriale paesistico «ambito territoriale n. 3 - Laghi di Bracciano e di Vico» in questione comprende i seguenti elaborati:

E/X	Inquadramento territoriale	1 : 50.000
E/1 (1 - 2 - 3)	Vincoli *ex lege* n. 431/85	1 : 25.000
E/2 (1 - 2 - 3)	Aree da sottoporre a tutela paesistica	1 : 25.000
E/3 (1 - 2 - 3)	Piano territoriale paesistico	1 : 25.000
EO/O	Normativa	
E4/S	Schede di sistema	

Ritenuto che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato in correlazione con il procedimento di formazione dei piani territoriali di coordinamento, è stato assicurato un coordinamento con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio;

Ritenuto che anche a seguito di quanto emerso nel corso delle discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle normative di piano nella competente commissione consiliare per l'urbanistica, la giunta ritiene opportuno:

a) precisare che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

b) stabilire che, fino all'approvazione definitiva del piano e delle relative norme da parte del consiglio regionale, l'esercizio della facoltà di deroga alle norme di piano nei casi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e per gli interventi previsti negli strumenti aventi efficacia di P.T.C. possa intervenire previo interpello della competente commissione consiliare per l'urbanistica entro termini brevi compatibili con quelli fissati dalle norme statali per il rilascio delle autorizzazioni nonché del comitato tecnico consultivo per l'urbanistica;

Considerato che il decimo comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato con l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, attribuisce in ogni caso al Ministro per i beni culturali e ambientali la potestà di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi di opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, anche in difformità delle decisioni regionali; e che l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istituisce una competenza del Ministro dell'ambiente in materia di impatto ambientale, la quale nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico va esercitata di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali (comma quarto);

Considerato che le predette norme configurano una riserva di poteri ad organi dello Stato nella materia delegata concernente la tutela ambientale, e che detti poteri debbono e possono essere convenientemente preservati prevedendo che, nei casi richiamati nel precedente considerato, la eventuale decisione intervenuta da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali o del Ministro dell'ambiente riguardo ad opere pubbliche dello Stato venga considerata siccome integrante una deroga alle tutele stabilite nel piano, tal quale prevista nell'apposita norma del piano paesistico di cui alla presente deliberazione;

A maggioranza;

Delibera:

1) di adottare il piano territoriale paesistico denominato «Laghi di Bracciano e di Vico» - ambito territoriale n. 3, il quale consta degli elaborati indicati nelle premesse e che, controfirmati dal competente assessore, sono allegati alla presente deliberazione;

2) di disporre che il predetto piano venga pubblicato presso l'albo dei comuni interessati ai sensi e con le modalità degli articoli 2 e 3 della legge n. 1497/1939, che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e che dell'avvenuta pubblicazione e deposito degli atti sia dato avviso mediante manifesti da affiggere nei comuni interessati;

3) di disporre che gli atti, con l'attestazione della avvenuta pubblicazione siano sottoposti al parere del comitato tecnico consultivo regionale, sezione I, che si esprimera anche sulle osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale competente per l'approvazione;

4) di disporre che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere da previsione delle alternative proponibili; i

(Omissis).

Roma, addì 28 aprile 1987

Il presidente: MONTALI

90A0325

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 1987.

Adozione del piano territoriale paesistico denominato ambito territoriale n. 4 - Valle del Tevere. (Deliberazione n. 2271).

LA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, che impone alle regioni di provvedere alla redazione dei piani territoriali paesistici ed a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge n. 431/1985 e della legge n. 1497/1939;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di piani territoriali paesistici degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della suddetta legge, il quale agli articoli 23 e 24 detta norme di attuazione dei piani stessi;

Visti i decreti ministeriali:

provincia di Viterbo: 10 marzo 1969, 10 gennaio 1972, D.G. n. 5849 dell'8 ottobre 1985;

provincia di Roma: 14 maggio 1960, 23 ottobre 1960, 5 ottobre 1961, 1° giugno 1963, 15 dicembre 1966, 30 settembre 1969, 1° ottobre 1976, D.G. n. 5848 dell'8 ottobre 1985, D.G. n. 5001 del 29 luglio 1985, 11 novembre 1953;

provincia di Rieti: 4 agosto 1970, 5 luglio 1971, con i quali parte del territorio dei comuni appresso indicati è stato sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939; e che alcune delle predette aree venivano con decreto ministeriale 22 maggio 1985, sottoposte a temporanea inedificabilità in attesa della redazione di un piano territoriale paesistico di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985;

Considerato che i tecnici incaricati dalla giunta regionale con deliberazione n. 1016 del 25 febbraio 1986 hanno provveduto alla redazione del piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale comprendente i seguenti comuni:

provincia di Roma: Formello, Sacrofano, Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Morlupo, Campagnano, Magliano Romano, Fiano Romano, Mazzano Romano, Rignano Flaminio, Civitella S. Paolo, Sant'Oreste, Nazzano, Torrita, Filacciano e Ponzano Romano;

provincia di Viterbo: Calcata, Faleria, Monterosi, Nepi, Castel S. Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese, Vallerano, Vignanello, Vasanello, Orte, Bassano in Teverina, Bomarzo e Graffignano;

provincia di Rieti: Montopoli in Sabina, Poggio Mirteto, Forano, Stimigliano, Collevecchio e Magliano in Sabina;

Considerato che l'assessore alla tutela ambientale ha proceduto a concertazioni con le amministrazioni provinciali di Viterbo, Rieti e Roma, rispettivamente il 24 ottobre 1986, 10 novembre 1986 e il 17 novembre 1986; nonché con le associazioni culturali, sindacati, federazioni di categoria, in data 1° dicembre 1986, e con le associazioni nazionali di bonifica, confagricoltura, coldiretti, E.P.T., consorzi di bonifica, ecc., il 5 dicembre 1986 e con le comunità montane, il 12 dicembre 1986, per quanto riguarda i criteri progettuali del piano stesso; nonché con i rappresentanti dei comuni di Bassano in Teverina, Calcata, Castel S. Elia, Civitacastellana, Fabrica di Roma, Nepi il 12 novembre 1986; con i rappresentanti dei comuni di Montopoli, Stimigliano e Magliano in Sabina il 18 novembre 1986; con i rappresentanti dei comuni di Sant'Oreste, Ponzano, Castelnuovo di Porto, Fiano, Sacrofano e Magliano Romano il 27 novembre 1986; presso l'assessorato alla tutela ambientale regionale in data 17 novembre 1986, 20 gennaio 1987, 26 febbraio 1987;

Considerato che l'amministrazione provinciale di Rieti ha fatto presente che per l'ambito territoriale oggetto del presente piano n. 4 non sono pervenute osservazioni da parte delle amministrazioni comunali;

Considerato che il piano territoriale paesistico - ambito territoriale n. 4, in questione comprende i seguenti elaborati:

E/O Relazione

E/X Inquadramento territoriale, rapp. 1:50.000

E/1 (n. 7 elaborati) vincoli *ex lege* n. 431/1985, rapp. 1:25.000

E/2 (n. 7 elaborati) aree da sottoporre a tutela paesistica, rapp. 1:25.000

E/2A individuazione, descrizione e valutazione dei beni (schede)

E/3 (n. 7 elaborati) classificazione delle aree ai fini della tutela, rapp. 1:25.000

E/3A area di rilevante interesse naturalistico del lago di Monterosi (D.M. 26 maggio 1985), rapp. 1:10.000

E/3B area di rilevante interesse naturalistico del lago di Martignano (D.M. 26 maggio 1985), rapp. 1:10.000

E/3C prescrizioni a fini di tutela per gli strumenti urbanistici comunali, rapp. 1:25.000

E/4 norme tecniche

Ritenuto che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato in correlazione con il procedimento di formazione dei piani territoriali di coordinamento, è stato assicurato un coordinamento con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio;

Ritenuto che anche a seguito di quanto emerso nel corso delle discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle normative di piano nella competente commissione consiliare per l'urbanistica, la giunta ritiene opportuno:

a) precisare che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

b) stabilire che, fino all'approvazione definitiva del piano e delle relative norme da parte del consiglio regionale, l'esercizio della facoltà di deroga alle norme di piano nei casi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e per gli interventi previsti negli strumenti aventi efficacia di P.T.C. possa intervenire previo interpello della competente commissione consiliare per l'urbanistica entro termini brevi compatibili con quelli fissati dalle norme statali per il rilascio delle autorizzazioni nonché del comitato tecnico consultivo per l'urbanistica;

Considerato che il decimo comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato con l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, attribuisce in ogni caso al Ministro per i beni culturali e ambientali la potestà di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi di opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, anche in difformità delle decisioni regionali; e che l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 istituisce una competenza del Ministro dell'ambiente in materia di impatto ambientale, la quale nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico va esercitata di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali (comma quarto)

Considerato che le predette norme configurano una riserva di poteri ad organi dello Stato nella materia delegata concernente la tutela ambientale, e che detti poteri debbono e possono essere convenientemente preservati prevedendo che, nei casi richiamati nel precedente considerato, la eventuale decisione intervenuta da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali o del Ministro dell'ambiente riguardo ad opere pubbliche dello Stato venga considerata siccome integrante una deroga alle tutele stabilite nel piano, tal quale prevista nell'apposita norma del piano paesistico di cui alla presente deliberazione;

A maggioranza;

Delibera:

1) di adottare il piano territoriale paesistico denominato - ambito territoriale n. 4 - Valle del Tevere, il quale consta degli elaborati indicati nelle premesse e che, controfirmati dal competente assessore, sono allegati alla presente deliberazione;

2) di disporre che il predetto piano venga pubblicato presso l'albo dei comuni interessati ai sensi e con le modalità degli articoli 2 e 3 della legge n. 1497/1939, che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e che dell'avvenuta pubblicazione e deposito degli atti sia dato avviso mediante manifesti da affiggere nei comuni interessati;

3) di disporre che gli atti, con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione siano sottoposti al parere del comitato tecnico consultivo regionale, sezione I, che si esprimerà anche sulle osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale competente per l'approvazione;

4) di disporre che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

(Omissis).

Roma, addì 28 aprile 1987

Il presidente: MONTALI

90A0346

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1989), **coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 1989, n. 417** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1990) **recante: «Norme in materia di reclutamento del personale della scuola»**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 luglio 1989, n. 249, e 2 settembre 1989, n. 315». I DD.LL. n. 249/1989 e n. 315/1989, di contenuto pressoché analogo, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 dell'8 settembre 1989 e n. 260 del 7 novembre 1989).

Art. 1.

1. I ruoli nazionali del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformati in ruoli provinciali.

2. L'inquadramento è disposto secondo i criteri di anzianità di cui all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 *(a)*, nel ruolo della provincia in cui il personale interessato ha la sede di titolarità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per l'amministrazione dei ruoli di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione delle relative dotazioni organiche, si applicano le disposizioni vigenti per gli attuali ruoli provinciali del personale docente.

4. Restano ferme le competenze attualmente esercitate dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nei riguardi del personale docente di cui al presente articolo *(b)*.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(a) L'art. 15, ultimo comma, del D.P.R. n. 686/1957 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) così recita: «L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente, ed a parità di tutte le date dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito».

(b) Le competenze attualmente esercitate dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione risultano dall'art. 18 del D.P.R. n. 416/1974 (Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica), come modificato dall'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 582, che così recita:

«Art. 18 *(Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione)*. — Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolge le seguenti funzioni:

a) formula annualmente, sulla base delle relazioni dell'amministrazione scolastica, una valutazione analitica sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei relativi servizi;

b) formula proposte in ordine alla promozione della sperimentazione e della innovazione sul piano nazionale e locale, e ne valuta i risultati;

c) esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;

d) Esprime pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e del personale docente di ruolo della scuola secondaria superiore e artistica; sulla utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relativo allo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche;

e) esprime parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale appartenente a ruoli nazionali per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;

f) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi o dai regolamenti alla sua competenza;

g) si pronunzia sulle questioni che il Ministro per la pubblica istruzione ritenga di sottoporgli.

Nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici nonché di riforma di struttura di uno degli ordini scolastici, il parere è obbligatorio.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione funziona attraverso cinque comitati a carattere orizzontale relativi rispettivamente alla scuola materna, alla scuola elementare, alla scuola media, alla scuola secondaria superiore, agli istituti di istruzione artistica, attraverso appositi comitati a carattere verticale per materie e problemi specifici relativi a due o più degli indicati settori; come corpo unitario per le materie di interesse generale.

La composizione e il funzionamento dei comitati saranno determinati con regolamento interno. *Ai comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua tedesca di lingua slovena e della Valle d'Aosta quando si trattino argomenti concernenti le scuole.*

Il presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione presiede il Consiglio stesso, ne dispone la convocazione e può presiedere i comitati previsti dal precedente terzo comma.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

I consigli di disciplina sono competenti per i procedimenti disciplinari per i quali sia prevista la irrogazione di una sanzione superiore alla censura e che rispettivamente riguardino il personale ispettivo, direttivo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e il personale docente delle scuole secondarie superiori ed artistiche statali.

I consigli per il contenzioso, nell'ambito delle rispettive competenze, esprimono parere vincolante sui ricorsi preposti al Ministro per la pubblica istruzione, ove previsti, in materia di trasferimenti e in materia disciplinare. Esprimono altresì pareri sulle materie indicate alle lettere *d)* ed *e)* del presente articolo».

Art. 2.

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia disponibilità di posti o cattedre.

3. All'indizione si provvede con bando emanato dal Ministro della pubblica istruzione.

4. La determinazione dei posti è effettuata dal provveditore agli studi all'atto del conferimento delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti che sia accertato per ciascuno dei tre anni scolastici per i quali il concorso è espletato. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

5. Per quanto non diversamente disposto dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, *(a)* ed all'articolo 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270 *(b)*.

6. Per la scuola materna e per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali sia prescritto il titolo di abilitazione all'insegnamento, le prove del concorso per titoli ed esami hanno anche funzioni di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.

7. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento dell'abilitazione, nonché per l'ammissione ai concorsi per soli titoli.

8. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso.

9. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami relativi alla stessa classe di concorso o al medesim posto.

10. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto;

b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso che sia stato prestato, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria.

11. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero è utile se effettuato con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri.

12. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province, nonché per tutti i concorsi per i quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di ammissione.

13. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme del presente decreto, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica ed educativa, nonché culturale, professionale, scientifica e tecnica, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso.

14. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

15. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso.

16. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

17. Il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente al concorso non è valutato.

18. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento.

19. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui al presente decreto, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.

20. La collocazione nella graduatoria dei concorsi per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami e in quelli per soli titoli.

21. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246 *(c)*, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426 *(c)*, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 *(c)* nonché di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami. Ai fini dell'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per soli titoli a cattedre nelle Accademie di belle arti l'assegnazione dei posti annualmente disponibili è effettuata dopo aver proceduto ad accantonare, sull'aliquota spettante a detti concorsi, il 25 per cento dei posti stessi per destinarli alla nomina di coloro che risultino inseriti nella graduatoria del concorso per titoli, riservato agli assistenti delle predette Accademie, indetto in applicazione dell'art. 55 della legge 20 maggio 1982, n. 270 *(c)*; fermo restando tale accantonamento fino all'esaurimento di tale ultima graduatoria, non si può procedere all'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per soli titoli se non dopo che siano state esaurite le graduatorie, ancora valide, dei concorsi per titoli ed esami a cattedre nelle Accademie di belle arti.

22. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

23. Ai docenti nominati in ruolo a seguito dell'espletamento di concorsi per soli titoli, qualora siano stati ammessi in base al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, si applica il disposto di cui all'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604 *(d)*, purché essi siano in servizio presso le predette istituzioni all'atto del conferimento della nomina.

24. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito del superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a *tre anni*. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.

25. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.

26. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione, di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270 *(b)*, si applicano anche al personale docente immesso in ruolo mediante concorso per soli titoli.

(a) Il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 417/1974 è riportato in appendice.

(b) Il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 270/1982 è riportato in appendice. Per il contenuto degli articoli 43, 44 e 55 della medesima legge si veda la successiva nota *(c)*.

(c) L'art. 17 del D.L. n. 140/1988 (Misure urgenti per il personale della scuola) ha previsto apposite graduatorie provinciali per l'immissione in ruolo di varie categorie di personale docente e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Si tratta di graduatorie ad esaurimento, che sono state trasformate in nazionali dall'art. 8-*bis* del D.L. n. 323/1988 (Finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-90 e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione), aggiunto dalla legge di conversione. Gli articoli 43 e 44 della legge n. 270/1982 [per il titolo si veda in appendice il riferimento alla nota *(b)* a questo articolo] hanno previsto apposite graduatorie provinciali ad esaurimento per i docenti di educazione fisica e, rispettivamente di educazione musicale che privi del titolo di studio prescritto, abbiano conseguito tale titolo e quello di abilitazione all'insegnamento secondo le modalità particolari previste dagli articoli medesimi. L'art. 55 della citata legge n. 270/1982 ha previsto che, per una sola volta, sia indetto un concorso per titoli a cattedre delle accademie di belle arti riservato agli assistenti delle predette istituzioni, già di ruolo o immessi in ruolo in base alla legge medesima; le graduatorie conservano validità fino a quando non sarà modificato l'attuale ordinamento delle accademie di belle arti.

(d) Il testo dell'art. 18 della legge n. 604/1982 è riportato in appendice.

Art. 3.

1. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami di accesso ai ruoli del personale docente sono nominati, a seconda della competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale od interregionale ovvero dal provveditore agli studi.

2. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi.

3. La scelta è effettuata mediante sorteggio tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi.

4. Gli elenchi sono compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale; per il personale ispettivo e direttivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali.

5. L'inclusione negli elenchi è effettuata a domanda sulla base di specifici requisiti culturali, professionali e di servizio, determinati dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto. Possono presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni.

6. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 *(a)*.

8. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità da definire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

(a) Il secondo ed il terzo comma dell'art. 12 del D.P.R. n. 417/1974 [per il titolo si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* art. 2] così recitano:

«Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le persone che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici non possono essere nominate nel quadriennio successivo.

Qualora manchino le proposte e non si sia provveduto tempestivamente alle integrazioni, l'organo competente nomina direttamente i componenti le commissioni medesime».

Art. 4.

1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministro della pubblica istruzione con frequenza triennale. La determinazione dei posti è effettuata all'atto del conferimento delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti che sia accertato per ciascuno dei tre anni per i quali il concorso è espletato.

3. I concorsi medesimi possono essere svolti in forma decentrata a cura di uno o più provveditori agli studi o sovrintendenti scolastici appositamente delegati.

4. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni quando il numero dei concorrenti sia superiore a duecento. Il presidente della commissione assicura il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

5. Le medesime commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docente della materia cui si riferisce il concorso con un'anzianità giuridica nel ruolo di almeno dieci anni.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami dispongono di 100 punti, dei quali 30 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale.

7. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro della pubblica istruzione provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, a stipulare convenzioni per l'utilizzazione di idonee strutture recettive e per quanto altro occorra. La durata di ciascuna prova scritta, scrittografica e pratica, non può superare in ogni caso le 12 ore.

8. Per quanto non previsto nei commi precedenti si applicano le norme di cui all'articolo 2.

9. Per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1982, n. 270, modificato dall'articolo 5 della legge 16 luglio 1984, n. 326 *(a)*. Possono essere nominati anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità da definire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

(a) L'art. 9 della legge n. 270/1982 [per il titolo si veda in appendice il riferimento alla nota *(b)* all'art. 2], come sostituito dall'art. 5, quarto comma, della legge n. 326/1984, così recita:

«Art. 9 (*Composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica, di danza, e dei Conservatori di musica*). — Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale di cui al primo comma dell'art. 7 della presente legge, nominate dal Ministro della pubblica istruzione, sono presiedute da un direttore di ruolo, o in mancanza, da un docente di ruolo del medesimo istituto, incaricato della direzione da almeno tre anni, e composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.

I presidenti delle commissioni giudicatrici di cui al comma precedente sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I docenti componenti sono scelti per sorteggio tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui al precedente primo comma, che ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente delle predette commissioni giudicatrici non può essere di regola, conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive nella medesima sede.

Ai fini di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni del quinto e sesto comma dell'art. 3 e quelle dell'art. 5 della presente legge.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono presiedute da un professore universitario di ruolo di discipline afferenti alle prove concorsuali o da un ispettore tecnico centrale ovvero da un direttore di ruolo delle predette istituzioni e composte da due direttori di ruolo e da un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Il presidente è scelto per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I due direttori di ruolo, componenti della commissione, sono scelti per sorteggio tra coloro che siano inclusi in apposito elenco compilato dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Ai fini di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'art. 5 della presente legge.

Per i concorsi relativi a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove ciò non sia possibile, a persone esperte estranee alla scuola».

Art. 5.

1. È istituito il ruolo unico degli ispettori tecnici con una dotazione organica di seicentonovantasei unità.

2. Essi esercitano le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 *(a)*.

3. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla ripartizione dei posti tra la scuola materna, elementare e secondaria, nell'ambito dell'Amministrazione centrale e di quella periferica e, relativamente alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori disciplinari.

4. Per il reclutamento degli ispettori tecnici si applicano le disposizioni previste dagli articoli 37, 39, 40, 41, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 *(a)*.

5. I vincitori dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono assegnati agli uffici scolastici periferici e vi permangono per un periodo non inferiore a tre anni.

6. Agli ispettori tecnici appartenenti al ruolo unico istituito dal presente articolo si applicano le disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico concernenti gli ispettori tecnici centrali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni *(b)*.

7. Sono soppressi i ruoli degli ispettori tecnici centrali e periferici.

8. Gli ispettori tecnici attualmente in servizio sono inquadrati nel ruolo unico di cui al comma 1 agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, agli effetti economici, dal 1° gennaio 1991. Gli ispettori tecnici provenienti dal ruolo degli ispettori tecnici periferici mantengono il trattamento economico in godimento fino alla data del 31 dicembre 1990.

9. Le procedure relative ai concorsi a posti di ispettore tecnico periferico indetti prima della data di entrata in vigore del presente decreto conservano validità ai fini dell'accesso al ruolo unico degli ispettori tecnici. I vincitori dei predetti concorsi sono inquadrati nel ruolo unico degli ispettori tecnici con decorrenza giuridica dalla data dell'atto di nomina e con effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio e, comunque, da data non anteriore al 1° gennaio 1991. Qualora l'assunzione in servizio avvenga in data antecedente al 1° gennaio 1991, all'interessato spetta, sino a tale data, il trattamento economico già previsto per il soppresso ruolo degli ispettori tecnici periferici.

10. Al fine di potenziare i servizi relativi alle verifiche tecnico-amministrative, la dotazione dei posti di dirigente superiore con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto ed ispettore generale, di cui alla tabella IX - quadro *A*, dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni *(b)*, è incrementata di 25 unità. Dette unità sono portate in detrazione alla dotazione organica di 119 posti di ispettore centrale, di cui alla tabella IX - quadro *B*, dell'allegato II al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, e successive modificazioni ed integrazioni *(b)*, dotazione che, per la quota residua di 94 posti, concorre alla determinazione della dotazione organica di seicentonovantasei unità del ruolo unico degli ispettori tecnici di cui al comma 1.

(a) Il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 417/1974 alle quali il presente articolo fa rinvio è riportato in appendice.

(b) Il D.P.R. n. 748/1972 reca la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

La tabella IX - quadro *A* - dell'allegato II del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, è la seguente:

«TABELLA IX

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti funzione
	Quadro *A* - *Dirigenti dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica*			
C	Dirigente generale	13	Direttore generale	13
D	Dirigente superiore	137	Capo servizio	5
			Vice direttore generale	13
			Consigliere ministeriale aggiunto e ispettore generale	10
			Sovrintendente regionale scolastico	15
			Provveditore agli studi	94
E	Primo dirigente	200	Direttore di divisione e vice consigliere ministeriale	200».
		350		

La tabella IX - quadro *B* - dell'allegato II al medesimo decreto è la seguente:

«TABELLA IX

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro *B* - *Ispettori centrali*			
D	Dirigente superiore	130	Ispettore centrale	130».
		130		

Art. 6.

1. L'accesso ai ruoli di coordinatore amministrativo ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il cinquanta per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia disponibilità di posti. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministro della pubblica istruzione. Spetta ai provveditori agli studi determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi così indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi provveditori agli studi riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonchè riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.

4. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.

5. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi.

6. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami.

7. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami a posti di segretario o coordinatore amministrativo;

b) un servizio di segretario o coordinatore amministrativo negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, prestato, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente.

8. Al concorso medesimo sono ammessi altresì coloro i quali appartengono alla qualifica immediatamente inferiore, vi abbiano prestato servizio di ruolo per almeno cinque anni ed abbiano superato le prove di un concorso ordinario o riservato a posti di segretario o coordinatore amministrativo.

9. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province.

10. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme del presente decreto i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.

11. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

12. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.

13. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

14. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami non può superare quello spettante per tre anni di servizio.

15. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui al presente decreto, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.

16. La collocazione nelle graduatorie del concorso per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami ed in quelli per soli titoli.

17. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246 ***(a)***, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426 ***(b)***

18. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

19. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito di un superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.

20. Si applicano, per quanto non incompatibili con il presente articolo, le norme di cui agli articoli 9 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 ***(c)***.

21. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi possono essere svolti in forma decentrata a cura di uno o più provveditori agli studi o sovrintendenti scolastici appositamente delegati.

22. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 48 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ***(d)***, e 16 della legge 16 luglio 1984, n. 326 ***(d)***. I posti disponibili per i concorsi riservati di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 ***(d)***, sono determinati in base alle aliquote di cui all'articolo 47 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ***(d)***.

23. I posti disponibili e vacanti per i concorsi di accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi, detratto il contingente dei posti da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 22, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra i concorsi di accesso per titoli ed esami ed i concorsi di accesso per soli titoli.

(b) Per il contenuto dell'art. 8-*bis* del D.L. n. 323/1988 si veda la nota *(c)* all'art. 2.

(c) Il testo degli articoli 9 e 11 del D.P.R. n. 420/1974 è riportato in appendice. Per il contenuto dell'art. 13 del medesimo decreto si veda la successiva nota *(d)*.

(d) L'art. 48 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e l'art. 16 della legge n. 326/1984 ora abrogati, prevedevano una riserva dei posti, da mettere a concorso nelle varie qualifiche funzionali, a favore del personale già in servizio. L'art. 13 del D.P.R. n. 420/1974 [per il titolo si veda in appendice il riferimento alla nota *(c)* a questo articolo] prevede che, per una parte dei posti annualmente disponibili nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutive del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (il riferimento è ora alle qualifiche funzionali III, IV e V), sono indetti concorsi riservati agli impiegati di ruolo delle carriere immediatamente inferiori (ora qualifiche funzionali inferiori). L'art. 47 della legge n. 312/1980 fissa un'aliquota del 40% per il passaggio dalla II alla III qualifica e dalla III alla IV ed un'aliquota del 30% per il passaggio dalla IV alla V qualifica.

Art. 7.

1. Gli esami relativi alle procedure per la selezione del personale da destinare all'estero, di cui all'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604 *(a)*, sono indetti ogni triennio.

2. Le graduatorie hanno validità nei tre anni indicati nel provvedimento con cui gli esami sono indetti.

(a) L'art. 1 della legge n. 604/1982 [per il titolo si veda in appendice il riferimento alla nota *(d)*all'art. 2] stabilisce che il personale statale è assegnato alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee ed alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, nonché alle istituzioni culturali italiane all'estero, previo accertamento dei requisiti professionali e culturali, da effettuare mediante esami, integrati dalla valutazione dei titoli, da indire ogni biennio, e secondo l'ordine delle conseguenti graduatorie di merito.

Art. 8.

1. Le graduatorie di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463 *(a)*, da compilare dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno carattere permanente.

2. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui al comma 1, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione di nuovi titoli. In prima applicazione l'integrazione delle graduatorie provinciali del personale docente avverrà alla scadenza del primo biennio.

3. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nella provincia in cui hanno presentato le relative domande di supplenza.

4. La precedenza assoluta di cui all'articolo 17 comma 5 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246 *(b)*, si applica nell'ambito della provincia nelle cui graduatorie l'interessato si trovi inserito ai fini del conferimento delle supplenze annuali e temporanee.

5. La precedenza assoluta di cui al comma 3 opera dopo quella prevista dal comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246 *(b)*.

6. Le supplenze di durata annuale per la copertura di un numero di ore settimanali non superiore a sei sono conferite dal capo d'istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, sempre che si tratti di ore comunicate, preventivamente e in tempo utile, ai provveditori agli studi, ai fini degli accorpamenti per la costituzione dei posti-orario, dopo aver effettuato a livello provinciale tutti gli accorpamenti necessari per la costituzione dei medesimi posti-orario, per le ore rimaste comunque vacanti. Tali supplenze sono da considerarsi assimilate, a tutti gli effetti, a quelle conferite dal provveditore agli studi.

7. La nomina delle commissioni per la formazione delle graduatorie degli aspiranti a supplenza annuale o temporanea nei Conservatori di musica, nelle Accademie di belle arti e nelle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è disposta dal Ministro della pubblica istruzione. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a 500, le commissioni possono costituirsi in sottocommissioni, ciascuna con un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Alle sottocommissioni è preposto il presidente della commissione originaria, la quale a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

8. Le commissioni possono funzionare anche presso alcune delle istituzioni interessate, scelte dal Ministro della pubblica istruzione; alle commissioni, costituite in sottocommissioni, sarà assegnata comunque una unica sede.

9. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre Conservatori o Accademie presso cui aspira alle supplenze.

10. Il disposto di cui al comma 7 si applica per la formazione delle graduatorie da compilare dopo che avranno cessato di avere validità, secondo le disposizioni vigenti, le graduatorie attuali.

11. La precedenza assoluta di cui ai commi 3 e 4 si applica anche ai fini del conferimento delle supplenze nei Conservatori e nelle Accademie indicati nella domanda di supplenza.

(a) Le graduatorie di cui all'art. 2 della legge n. 463/1978 (Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado) sono quelle relative al conferimento degli incarichi e supplenze al personale docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche (agli incarichi corrispondono ora le cosiddette «supplenze annuali»).

(b) Il comma 5 dell'art. 17 del D.L. n. 140/1988 (Misure urgenti per il personale della scuola) così recita: «5. Coloro i quali siano compresi nelle graduatorie provinciali compilate ai fini dell'immissione in ruolo, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee della provincia in cui hanno presentato domanda ai sensi del comma 4, primo periodo, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti interessati si trovi incluso».

Art. 9.

1. *I docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di un precedente concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, nonché coloro che siano stati ammessi al concorso con riserva hanno titolo ad essere immessi nei predetti ruoli purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oppure, anche se appartenenti a ruoli di altro tipo o grado di scuola, abbiano titolo al passaggio di ruolo nella scuola cui si riferisce il concorso.*

1-bis. *Hanno titolo, altresì, ad essere immessi nei ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto due anni d'incarico di presidenza negli istituti e nelle scuole medesimi, previo superamento di un esame sotto forma di colloquio, da indire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.*

2. *Ai fini delle immissioni in ruolo di cui ai commi 1 e 1-bis, sono compilate distinte graduatorie ad esaurimento.*

3. Le immissioni in ruolo sono éffettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponibili e vacanti.

3-bis. *La graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1-bis è utilizzata soltanto dopo che sia stata esaurita la graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1.*

4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, termini, criteri e modalità per la compilazione delle graduatorie.

Art. 10.

1. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dall'articolo 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni *(a)*, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le nuove nomine del personale direttivo, del personale educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

4. Il personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.

5. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, avranno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico.

6. Il servizio utile da prendere in considerazione, insieme con il servizio effettivo, ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 *(b)*, ai fini della permanenza in servizio prevista dall'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 *(c)*, deve intendersi comprensivo di tutti i servizi e periodi riscattati, computati e ricongiunti per il trattamento di quiescenza con provvedimento formale.

7. Le richieste di permanenza in servizio di cui all'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 *(c)*, a partire dall'anno scolastico 1989-1990, devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del sessantacinquesimo anno di età.

7-bis. *È riaperto fino al 30 settembre 1990 il termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1989, n. 312, e successive modifiche ed integrazioni (d).*

(a) L'art. 19, secondo comma, della legge n. 270/1982 [per il titolo si veda in appendice il riferimento alla nota *(b)* all'art. 2] stabilisce che: «I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili sia per compensazione». Le successive modifiche sono state apportate in sede contrattuale. In particolare, l'art. 11, comma 6, del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, che reca le norme risultanti dall'accordo del 9 febbraio 1987, relativo al personale del comparto scuola, stabilisce che il personale trasferito d'ufficio per soppressione di posto conserva per un triennio, a domanda, la titolarità nella scuola o plesso di provenienza.

Tale disposizione è stata confermata ed integrata dall'art. 18, comma 3, lettera *c)*, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, recettivo dell'accordo del 9 giugno 1988, il quale ha aggiunto che, in caso di soppressione della scuola o plesso di provenienza, il diritto è ugualmente riconosciuto con riferimento alla scuola o plesso più vicini ai quali l'interessato chieda, per la durata del triennio, di essere trasferito.

(b) L'art. 40 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1092/1973, così recita:

«Art. 40 (*Servizio effettivo e servizio utile*). — Per gli effetti previsti dal presente testo unico, la somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti di cui al precedente capo III, costituisce il servizio effettivo; con l'aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile.

Se nel totale del servizio effettivo risulta una frazione d'anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura.

Qualora, in aggiunta al servizio effettivo, siano da computare aumenti previsti dal capo III del presente titolo, il servizio utile è arrotondato secondo il disposto del comma precedente, ma in tal caso la parte costituita dal servizio effettivo non si arrotonda».

(c) L'art. 15, secondo e terzo comma, della legge n. 477/1973 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato) così recita:

«Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente in servizio al 1° ottobre 1974 che, per effetto del disposto del comma precedente, debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio attualmente richiesto per il massimo della pensione è consentito rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre il 70° anno di età.

La disposizione di cui al comma precedente si applica fino al conseguimento dell'anzianità minina per la quiescenza ancne al personale che, in servizio al 1° ottobre 1974, al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione».

(d) Il primo comma dell'art. 70 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) prevede che il personale docente che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, esercitasse, oltre all'insegnamento presso i Conservatori di musica, attività presso enti lirici od istituzioni di produzione musicale, fosse tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività entro un anno dalla predetta data di entrata in vigore, salvo proroga, per un termine comunque non superiore ad un altro anno, da parte degli enti od istituzioni interessati. Tale termine è stato ulteriormente prorogato dall'art. 74 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Art. 11.

1. In prima applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2 per l'ammissione ai concorsi per soli titoli delle varie categorie di personale ivi previste, il requisito di trecentosessanta giorni di servizio, anche non continuativo, di cui all'articolo 2, comma 10, lettera *b)*, è computato con riferimento al periodo intercorrente fra l'anno scolastico 1982-83 e l'anno scolastico 1988-89, purché tale servizio sia stato prestato con il possesso del titolo di studio previsto.

2. In prima applicazione delle disposizioni recate dal presente decreto, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di insegnante tecnico pratico, di insegnante di arte applicata, di personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative, di personale docente ed assistente, di assistente educatrice, di accompagnatore al pianoforte e di pianista accompagnatore dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, nonché a posti di sostegno nella scuola elementare, purché il personale interessato sia in possesso del titolo di specializzazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 *(a)*.

3. I docenti non abilitati della scuola materna e della scuola secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con i requisiti di servizio di cui al comma 1, hanno titolo a partecipare ad una sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, da indire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246 *(b)*. L'abilitazione conseguita ai sensi del presente comma è valida anche ai fini di cui al comma 10, lettera *a)*, dell'articolo 2. Coloro i quali conseguono l'abilitazione nella sessione riservata prevista dal presente comma, *nonché i docenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere* a) *e* b) *del comma 10 dell'articolo 2, che abbiano superato un concorso di cui alla citata lettera* a), *anche se vi siano stati ammessi con riserva, purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,* possono chiedere di essere immediatamente inseriti, sulla base dei punteggi spettanti, nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli compilate in applicazione dell'articolo 12, dopo l'ultimo candidato in esse incluso.

3-bis. *In prima applicazione, per gli insegnanti elementari in possesso dei requisiti di servizio di cui al comma 1, è bandito, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso riservato. Coloro i quali superano le prove di esame saranno inseriti nella graduatoria compilata in applicazione dell'articolo 12, dopo l'ultimo candidato in essa incluso.*

3-ter. *I docenti di educazione fisica e di educazione musicale, di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (c), che non abbiano superato le prove d'esame di abilitazione nella sessione speciale prevista dal decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246 (b), possono conseguire la prescritta abilitazione all'insegnamento nella sessione riservata di cui al comma 3, ai fini della nomina in ruolo ai sensi dei citati articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (c).*

4. I coordinatori amministrativi che abbiano prestato un anno di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi nel periodo decorrente dall'anno scolastico 1983-84 e che non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per titoli ed esami, o per soli esami, sono ammessi ai concorsi per soli titoli, indetti in prima applicazione del presente decreto, previo superamento di un'apposita sessione degli esami di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270 *(c)*, da indire con ordinanza

del Ministro della pubblica istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I coordinatori amministrativi inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, che abbiano prestato almeno due anni di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi, hanno titolo alla nomina in ruolo con precedenza rispetto ad altri aspiranti inclusi nella medesima graduatoria.

5. Alle nomine da disporre in base alle graduatorie relative al concorso per soli titoli da bandire in prima applicazione del presente decreto si provvede soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie da compilare ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246 *(b)*, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426 *(d)*. Si applicano le norme di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 6.

(a) L'art. 8 del D.P.R. n. 970/1975 (Norme in materia di scuole aventi particolari finalità) prevede che il personale della scuola preposto ad istituzioni od attività che hanno per destinatari alunni portatori di handicaps debba essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione.

(b) Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 140/1988 è riportato in appendice. Per il contenuto dell'art. 17 del medesimo decreto si veda la nota *(c)* all'art. 2.

(c) Il testo dell'art. 50 della legge n. 270/1982 è riportato in appendice. Per il contenuto degli articoli 43 e 44 della medesima legge si veda la nota *(c)* all'art. 2.

(d) Per il contenuto dell'art. 8-*bis* del D.L. n. 323/1988 si veda la nota *(c)* all'art. 2.

Art. 12.

1. In prima applicazione del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione indice i concorsi per titoli ed esami e quelli per soli titoli previsti negli articoli 2 e 4, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alle graduatorie del concorso per soli titoli indetto ai sensi del comma 1 sono attribuiti tutti i posti, compresi quelli destinati nella misura del 50 per cento al corrispondente concorso per titoli ed esami, che siano disponibili e vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1989-90 dopo l'esaurimento delle relative graduatorie nazionali compilate ai sensi dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426 *(a)*, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 *(b)*, nonché di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami e della graduatoria del concorso per titoli riservato agli assistenti di ruolo delle Accademie di belle arti, indetto ai sensi dell'articolo 55 della legge 20 maggio 1982, n. 270 *(b)*.

3. Negli anni successivi, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1990-91, tutti i posti che, pur essendo riservati al concorso per titoli ed esami, sono stati assegnati, ai sensi del comma 2, al concorso per soli titoli devono essere restituiti integralmente al concorso per titoli ed esami indetto ai sensi del comma 1 e, ove necessario, anche ai concorsi successivi, mediante riduzione del corrispondente numero di posti destinati ai concorsi per soli titoli.

(a) Per il contenuto dell'art. 8-*bis* del D.L. n. 323/1988 si veda la nota *(c)* all'art. 2.

(b) Per il contenuto degli articoli 43, 44 e 55 della legge n. 270/1982 si veda la nota *(c)* all'art. 2.

Art. 13.

1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere: *a)* alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti; *b)* all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 *(a)*; *c)* alle ricostruzioni della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in conseguenza degli accordi contrattuali, nonché ai riscatti, computi e ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza.

2. È attribuita al Ministro della pubblica istruzione la competenza a provvedere: *a)* alla nomina e conferma in ruolo; *b)* alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti; *c)* alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative; *d)* all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.

3. Le funzioni di controllo sui provvedimenti di competenza dei direttori sono svolte dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, competenti per territorio.

4. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato previsto dal presente articolo, da effettuare ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 *(a)*, non si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270 *(b)*, nella parte in cui disciplina l'anno di formazione.

(a) L'art. 94 del D.P.R. n. 417/1974 [per il titolo si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 2] stabilisce le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte al personale ispettivo, direttivo e docente della scuola.

L'art. 58 del medesimo decreto così recita con riguardo al periodo di prova:

«Art. 58 (*Prova*). — La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.

Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato nella cattedra, nel posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica:

Compiuto il periodo di prova, il personale insegnante consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi, tenuto conto degli elementi forniti dal direttore didattico o dal preside, sentito il comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.

Per il personale direttivo la conferma in ruolo è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.

Per il personale ispettivo tecnico la conferma in ruolo è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal competente direttore generale o capo servizio.

Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.

I provvedimenti, di cui al presente articolo, sono definitivi».

(b) Per il testo dell'art. 2 della legge n. 270/1982, nella parte in cui disciplina l'anno di formazione, si veda in appendice il riferimento alla nota ***(b)*** all'art. 2.

Art. 14.

1. Il disposto del nono comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ***(a)***, si interpreta nel senso che per l'insegnamento nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo, purché nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.

2. Il numero massimo dei corsi che potranno essere istituiti in ciascuna provincia rimane regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 12 della citata legge n. 270 del 1982 ***(a)***.

(a) L'art. 15, nono comma, della legge n. 270/1982 [per il titolo si veda in appendice il riferimento alla nota ***(b)*** all'art. 2] così recita: «Per l'insegnamento delle libere attività complementari e nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo».

L'art. 12 della citata legge n. 270/1982 così recita:

«Art. 12 (*Dotazioni organiche*). — Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna e della scuola elementare, nonché le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola media e le dotazioni organiche dei ruoli nazionali degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono definite secondo le disposizioni vigenti.

Ciascuna sezione di scuola materna è costituita con un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti rispettivamente, a 20 e a 10, per le sezioni che accolgono bambini portatori di *handicaps*.

La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna è calcolata aggiungendo anche i posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un posto ogni quattro bambini portatori di *handicaps*.

Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola elementare e della scuola media comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di *handicaps* di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio. I posti di libere attività complementari sono costituiti con quindici ore di insegnamento.

Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive delle ore di insegnamento delle discipline curriculari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività complementari.

Le dotazioni organiche di cui al presente articolo sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo. In sede di rideterminazione degli organici si procede all'aggiornamento del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di *handicaps* della scuola materna, elementare e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un insegnante di sostegno ogni quattro bambini o alunni portatori di *handicaps*. La rideterminazione dei posti di cui al presente comma, esclusi quelli relativi agli alunni portatori di *handicaps*, non può comportare, in ciascuna provincia, un aumento del numero dei posti stessi funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per la scuola media la ripartizione dei posti di sostegno a favore degli alunni portatori di *handicaps*, è effettuata secondo la procedura ed i criteri previsti dall'ottavo comma del successivo art. 13.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano con riferimento al 31 marzo dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 15.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al reclutamento del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine della provincia di Bolzano, e delle scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia, con gli adattamenti di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso vi siano posti disponibili e le relative graduatorie si siano esaurite, i concorsi sono indetti immediatamente.

3. Le nomine dei vincitori sono disposte dallo stesso organo competente ad indire il concorso, salvo che per quelle del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, che rimangono di competenza dei provveditori agli studi.

4. Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici sono compilati, ogni quadriennio, dal consiglio scolastico provinciale e, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena, dalla commissione di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1973, n. 932 ***(a)***. Non si applica il disposto di cui all'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 ***(b)***.

5. Al reclutamento del personale insegnante di cui al comma 1 continuano ad applicarsi i rispettivi articoli 45, 46, 47, 48 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 *(b)*.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(c)*, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270 *(d)*, nelle scuole di cui al presente articolo si provvede anche con personale supplente nel limite del 15 per cento delle dotazioni aggiuntive, qualora i relativi posti non siano coperti.

(a) L'art. 9 della legge n. 932/1973 (Modificazioni e integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia) istituisce un'apposita commissione per assistere il sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena.

(b) Per il testo dell'art. 12, secondo comma, del D.P.R. n. 417/1974 si veda la nota *(a)* all'art. 3. Il testo degli articoli 45, 46, 47, 48 e 51 del medesimo decreto è riportato in appendice.

(c) L'art. 24, comma 12, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) così recita: «12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale docente delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonché quello che risulti eventualmente in soprannumero, è utilizzato prioritariamente per la copertura di cattedre o posti di insegnamento, vacanti e disponibili per periodi anche inferiori a cinque mesi e, soltanto nel limite del quindici per cento, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi sesto e nono dell'art. 4 della legge 20 maggio 1982, n. 270».

(d) Le attività di cui al comma 6 della legge n. 270/1982 [per il titolo si veda in appendice il riferimento alla nota *(b)* all'art. 2] sono le attività didattico-educative e psicopedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola e, in particolare, le attività di sostegno, recupero ed integrazione degli alunni portatori di *handicaps* e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento, nonché le attività relative ad insegnamenti speciali e quelle integrative o complementari, previste dalle leggi vigenti. Le attività di cui al comma 9 del medesimo articolo sono le attività di aggiornamento e la frequenza dei corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti agli specifici compiti in cui sono utilizzati i docenti, titoli richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti, ivi compresa la frequenza dei corsi di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 [si veda la nota *(a)*, all'art. 11] purché organizzati o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione o, sulla base di apposite convenzioni, da istituti universitari.

Art. 16.

1. L'anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza, prevista dall'articolo 77, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dall'annessa tabella *H (a)*, per i passaggi di ruolo, è ridotta a due anni di servizio effettivamente prestato dopo la nomina in ruolo.

(a) L'art. 77, primo comma, del D.P.R. n. 417/1974 e l'annessa tabella *H*, prescrivono, ai fini dei passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore, il possesso di un'anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni.

Art. 17.

1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la carriera immediatamente inferiore, indetti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 *(a)*.

2. Il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici dal personale ausiliario con le mansioni di conducente di autoveicoli e di aiutante-cuoco, è considerato sostitutivo del titolo di studio e dell'attestato di qualifica richiesto ai fini della partecipazione ai concorsi riservati per l'accesso, rispettivamente, alla qualifica di collaboratore tecnico per il laboratorio di conduzione e manutenzione di autoveicoli e di cuoco In prima applicazione, sui posti da destinare ai concorsi, l'80 per cento è riservato al personale di cui al presente comma.

3. Le deroghe apportate ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158 *(b)*, ai titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588 *(c)*, sono valide anche ai fini dei requisiti richiesti per i passaggi di ruolo da un profilo ad un altro della medesima qualifica funzionale.

4. Il personale ATA che ha conseguito una idoneità nei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 *(a)*, è incluso nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze del personale ATA, ancorché non in possesso dei titoli di studio specifici previsti dall'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale n. 306 del 31 ottobre 1988.

(a) Per il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 420/1974 si veda in appendice il riferimento alla nota *(c)* all'art. 6. L'art. 10 del medesimo decreto così recita:

«Art. 10 *(Concorsi di ammissione ai ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie)*. — Le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, che sono indetti annualmente, nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, la quale fisserà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.

Ai predetti concorsi è ammesso il personale non insegnante non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. È consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.

I titoli di studio richiesti sono quelli prescritti dal successivo art. 12 per l'accesso ai corrispondenti impieghi non di ruolo.

Le nomine dei vincitori del primo concorso sono disposte nei limiti dei posti messi a concorso secondo l'ordine delle graduatorie. I candidati che, inclusi nelle graduatorie stesse, non sono stati nominati per insufficienza dei posti disponibili, sono inseriti, con il punteggio da loro conseguito, in graduatorie provinciali permanenti, distinte per ciascun ruolo.

Dette graduatorie saranno integrate, a seguito di ciascuno dei successivi concorsi mediante l'inserimento dei candidati partecipanti ai concorsi stessi, ed aggiornate nel punteggio dei candidati già inseriti, i quali abbiano, a tal fine, presentato domanda entro il termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione, mediante la valutazione degli allegati titoli di cultura e di servizio acquisiti posteriormente alla iscrizione nelle graduatorie stesse.

Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati».

(b) L'art. *6-bis* del D.L. n. 57/1987 (Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'art. 91, comma secondo, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola) così recita:

«Art. *6-bis (Requisiti per l'accesso ai concorsi del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario)*. — 1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo, incluso nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze rese permanenti ai sensi del precedente art. 6, ha titolo a partecipare ai concorsi ordinari previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per l'accesso ai ruoli cui si riferiscono le singole graduatorie, sulla base del titolo di studio a suo tempo richiesto per l'inclusione nelle graduatorie stesse.

2. Ai soli fini del conferimento delle supplenze e della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, per i suddetti profili professionali».

(c) Il D.P.R. n. 588/1985 (Profili professionali delle qualifiche del personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le accademie di belle arti, i conservatori di musica e le accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e delle istituzioni educative statali) ha stabilito, fra l'altro, gli specifici titoli di studi richiesti per l'accesso ai vari profili professionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

Art. 18.

1. I posti disponibili e vacanti per i concorsi ordinari a posti di coordinatore amministrativo successivamente al completamento delle operazioni di inquadramento in ruolo ai sensi degli articoli 14 e 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246 *(a)*, fino all'anno scolastico precedente il triennio indicato nel bando di concorso per esami e titoli, da emanare in prima applicazione, fatta salva la quota del 50 per cento dei posti destinata ai concorsi per soli titoli, sono conferiti agli idonei dei concorsi ordinari già espletati oppure in via di espletamento, in base alle relative graduatorie.

(a) Per il contenuto dell'art. 17 del D.L. n. 140/1988 si veda la nota *(c)* all'art. 2. Il testo dell'art. 14 del medesimo decreto è il seguente:

«Art. 14. — 1. Gli articoli 49 e 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270 [per l'art. 50 si veda in appendice il riferimento alla nota *(c)* all'art. 11], si applicano anche al personale non docente delle soppresse carriere ausiliarie, esecutive e di concetto, che abbia prestato servizio nell'anno scolastico 1981-82 o 1982-83 con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per il personale della soppressa carriera di concetto sarà tenuta un'apposita sessione degli esami di cui all'art. 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, da indire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esonerati dagli esami coloro che abbiano superato un precedente concorso, ordinario o riservato, a posti di segretario o di coordinatore amministrativo.

3. Negli articoli 14 e 16 della legge 25 agosto 1982, n. 604, all'anno scolastico 1980-81 si aggiungono gli anni scolastici 1981-82 e 1982-83. Il riferimento al 10 settembre 1981 è, conseguentemente, integrato con quello al 10 settembre 1982 e, rispettivamente, al 10 settembre 1983.

4. Le nomine in ruolo disposte ai sensi del presente articolo hanno effetti giuridici a decorrere dal 10 settembre 1982 per il personale in servizio nell'anno scolastico 1981-82 e dal 10 settembre 1983 per il personale in servizio nell'anno scolastico 1982-83. Il periodo di prova e gli effetti economici decorrono dalla data di assunzione in servizio conseguente alle nomine stesse.

5. Le immissioni in ruolo sono effettuate secondo le modalità previste dall'art. 17».

Art. 19.

1. Ai fini della copertura dei posti di sostegno nella scuola dell'obbligo, dopo le operazioni di utilizzazione del personale docente di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione, dovrà procedersi all'accantonamento di un numero di posti pari a quello necessario per le nomine del personale docente non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione.

2. Effettuato l'accantonamento dei posti di cui al comma 1, nell'ambito del numero dei posti residui saranno utilizzati i docenti di ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione.

3. Dopo le operazioni di cui al comma 2 si procederà all'effettuazione delle nomine del personale docente non di ruolo per il quale è stato disposto l'accantonamento di posti di cui al comma 1.

Art. 20.

1. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli. *Ai concorsi relativi al contingente per la scuola materna è ammesso anche il personale direttivo della scuola elementare.* Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riesaminare le posizioni di coloro i quali abbiano superato le prove concorsuali in concorsi già espletati dopo la data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1982, n. 349 *(a)*, o in fase di espletamento e si trovino nella predetta situazione, adottando provvedimenti di nomina nei limiti dei posti disponibili e vacanti, con decorrenza economica dall'effettiva assunzione in servizio.

(a) La legge n. 349/1982 reca interpretazione autentica delle norme in materia di valutazione dell'anno scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi e ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché norme integrative in materia di concorsi direttivi e ispettivi.

Art. 21.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 *(a)*, non si applicano per il reclutamento di personale della scuola relativo alla copertura di posti disponibili e vacanti che andrebbero conferiti per incarico o supplenza.

(a) L'art. 3 della legge n. 554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego) così recita.

«Art. 3. — 1. Per l'anno 1989 è fatto divieto di procedere ad assunzioni in ruolo di personale tecnico ed amministrativo delle università, nonché di personale ispettivo, direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, per concorsi le cui graduatorie siano state approvate dopo il 31 dicembre 1988.

2. Per il medesimo anno 1989 non si dà luogo ad assunzioni di personale non di ruolo ai sensi dell'art. 1 della legge 2 maggio 1984, n. 116, ferma restando l'applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, e dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare assunzioni, in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, anche ricorrendo agli idonei dell'ultimo concorso».

Art. 22.

1. Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle unità scolastiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426 *(a)*, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce criteri, tempi e modalità per la definizione e l'articolazione del piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica.

2. Il Ministro della pubblica istruzione può disporre l'aggregazione anche di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di diverso ordine e tipo.

2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1 ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze previste dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 (b).

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, gli oneri di personale e di funzionamento che, ai sensi delle vigenti disposizioni, risultino a carico di più enti sono ripartiti sulla base di un apposita convenzione da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti territoriali interessati.

4. Il Ministro della pubblica istruzione detterà, nell'ambito dell'ordinanza che disciplina la mobilità del personale direttivo, apposite disposizioni per l'utilizzazione del personale direttivo già titolare degli istituti e scuole per i quali si procede all'aggregazione.

(a) Il comma 3 dell'art. 2 del D.L. n. 323/1988 (Finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-90 e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione) così recita: «3. A partire dall'anno scolastico 1989-90, si dovrà procedere ad un graduale ridimensionamento delle unità scolastiche sulla base dei seguenti parametri: almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi quelli relativi alle sezioni di scuola materna, per i circoli didattici: almeno 12 classi per le scuole medie; almeno 25 classi per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Il ridimensionamento dovrà essere effettuato senza pregiudicare l'erogazione del servizio nel territorio».

(b) Il secondo comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 416/1974 (Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare secondaria ed artistica) così recita.

«Il collegio dei docenti:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamenti alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante;

b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;

c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

d) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

e) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità dell'art. 4, n. 1, della legge 30 luglio 1973, n. 477 e del conseguente decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti;

f) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;

g) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di impedimento;

h) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto e nel consiglio di disciplina degli alunni;

i) elegge nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;

l) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento».

Art. 23.

1. Il personale docente degli istituti e scuole d'istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, appartenente a ruoli con situazione di soprannumerarietà può essere utilizzato anche in istituti e scuole di altro ordine o grado, per insegnamenti diversi da quello di titolarità per i quali sia fornito del titolo di studio prescritto.

2. I criteri e le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono definiti in sede di negoziazione decentrata nazionale.

Art. 24.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 25.

1. Nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 12, le procedure dei concorsi per soli titoli indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 12 luglio 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 55 del 21 luglio 1989, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, possono essere completate entro il termine del 31 dicembre 1989, ai fini dell'effettuazione delle nomine sul contingente dei posti disponibili e vacanti riferibili all'anno scolastico 1989-1990. Tali nomine hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 1989 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.

2. Sempre nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 12, le procedure degli analoghi concorsi per soli titoli indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 12 luglio 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* indicata al comma 1. per l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica e delle Accademie possono essere parimenti completate entro il termine del 31 dicembre 1989, ai fini dell'effettuazione delle nomine sul contingente dei posti disponibili e vacanti riferibili all'anno scolastico 1989-90. Tali nomine hanno decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1989 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.

3. Restano ferme le procedure già espletate e le nomine effettuate in applicazione dei decreti del Ministro della pubblica istruzione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 25-*bis*.

1. *Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi particolari finalità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970* ***(a)****, il quale si sia trovato o venga a trovarsi nelle condizioni di soprannumerarietà è consentito a domanda il trasferimento presso i Provveditorati agli studi di appartenenza secondo i criteri stabiliti per la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325* ***(b)****, e con decreto del Ministro per la funzione pubblica del 20 giugno 1989* ***(b)****, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 60-bis - 4ª serie speciale - dell'8 agosto 1989.*

2. *Detto personale sarà impiegato nell'ambito della consulenza e della docenza ai fini della formazione e dell'aggiornamento psico-didattico e metodologico degli insegnanti di sostegno limitatamente all'area della minorazione visiva.*

3. *A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una sezione operativa insieme al gruppo di lavoro handicappati.*

4. *Analoga disponibilità sarà assunta da ogni altro ufficio della pubblica amministrazione, allorché abbia a rilevare all'interno del proprio organico la vacanza di posti destinati a mansioni o funzioni esplicabili anche dal personale non vedente di cui trattasi.*

(a) Le scuole aventi particolari finalità, di cui al D.P.R. n. 970/1975 (Norme in materia di scuole aventi particolari finalità) sono quelle che hanno per destinatari gli alunni portatori di handicaps.

(b) Il D.P.C.M. n. 325/1988 definisce le procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 20 giugno 1989 ha dato attuazione alle procedure di mobilità in relazione alle carenze di personale segnalate dalle amministrazioni predette.

Art. 26.

1. Per la corresponsione dei compensi al presidente ed ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami e dei concorsi per soli titoli di cui al presente decreto si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ***(a)***.

(a) Il secondo comma dell'art. 5 della legge n. 270/1982 [per il titolo si veda in appendice il riferimento alla nota ***(b)*** all'art. 2] così recita: «In sede di prima applicazione della presente legge e comunque sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai membri delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione e dei concorsi di cui al presente titolo nonché dei concorsi di reclutamento del personale ispettivo e direttivo di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, vengono corrisposti i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati».

Art. 27.

1. I posti relativi alle vacanze che sono state individuate nella tabella allegata al decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 20 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 60-*bis* dell'8 agosto 1989, ***(a)***, per la sesta qualifica funzionale e per il profilo professionale di assistente amministrativo, con riguardo alle sedi di Milano e Torino, sono conferiti ai candidati compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per titoli ed esami di accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, indetti ai sensi dell'ordinanza ministeriale 6 novembre 1984, purché le graduatorie stesse risultino approvate alla data del 31 dicembre 1988.

2. L'accettazione della nomina conferita ai sensi del comma 1 comporta il depennamento dalla graduatoria di merito dalla quale l'interessato proviene.

3. Ai fini di cui al comma 1 i provveditori agli studi delle sedi sopra indicate propongono al Ministero della pubblica istruzione la nomina di coloro che risultino utilmente collocati in graduatoria.

4. Il personale nominato ai sensi del presente articolo non puo essere trasferito ne distaccato o comandato o comunque utilizzato in sedi diverse da quelle indicate nel comma 1, ivi comprese quelle dei Gabinetti e delle Segreterie dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, prima che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio, salvo che per gravi motivi di incompatibilità.

5. I posti eventualmente non coperti in applicazione del presente articolo sono assegnati in base alla procedura di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica di cui al comma 1.

(a) Per il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 20 giugno 1989 si veda la nota *(b)* all'art. 25-*bis*.

Art. 28.

1. I docenti di educazione tecnica e di educazione fisica nella scuola media, i quali vengano a risultare in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche delle singole scuole, per effetto del riassetto organizzativo delle cattedre disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426 *(a)*, non sono soggetti a trasferimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 *(b)*.

2. Per la copertura dei posti vacanti o disponibili nelle singole province, prima di procedere a nuove nomine anche di personale non di ruolo, sono annualmente utilizzati i docenti soprannumerari di cui al comma 1, sulla base di una graduatoria provinciale e secondo criteri e modalità da definirsi in sede di contrattazione decentrata nazionale.

3. Restano ferme le norme e le procedure per l'attuazione dei principio di mobilità nell ambito delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni *(c)*.

(a) Il comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 323/1988 [per il titolo si veda la nota *(a)* all'art. 22] così recita: «2. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre e per sesso».

(b) L'art. 70 del D.P.R. n. 417/1974 [per il titolo si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 2] stabilisce che, in caso di soppressione di posto o cattedra, si fa luogo al trasferimento d'ufficio.

(c) Per il D.P.C.M. n. 325/1988 si veda la nota *(b)* all'art. 25-*bis*.

Art. 28-*bis*

1. *Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi ad apposite sessioni riservate di esami da indire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da svolgere con le stesse modalità previste dall'articolo 11, comma 3, gli insegnanti della scuola materna e della scuola secondaria, non provvisti della prescritta abilitazione, che abbiano prestato il servizio d'insegnamento di cui allo stesso articolo 11, comma 1, in qualità di supplenti nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della regione siciliana; o, rispettivamente, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti.*

Art. 29.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 26.000 milioni per l'anno 1989, in lire *28.500* milioni per l'anno 1990 ed in lire 31.800 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede:

a) quanto a lire 26.000 milioni per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando per lire 6.000 milioni l'accantonamento «Norme in materia di reclutamento del personale della scuola» e per lire 20.000 milioni utilizzando parzialmente l'accantonamento «Provvedimenti in favore della scuola»;

b) quanto a lire 28.500 milioni per l'anno 1990, per lire 26.000 milioni a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1021, 1124 e 1505 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo e per lire 2.500 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Riforma della scuola elementare»;

c) quanto a lire 31.800 milioni a decorrere dall'anno 1991 a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1021, 1029, 1124 e 1505 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 2:

L'art. 10 del D.P.R. n. 417/1974 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) così recita:

«Art. 10 (*Competenza ad emanare i bandi di concorso*). — Per il personale insegnante della scuola materna ed elementare e per il personale educativo, i concorsi sono provinciali e vengono indetti dal provveditore agli studi in base a direttive impartite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

I bandi relativi al personale educativo, alla scuola materna e alla scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, e, ove previsti, di ruolo soprannumerario, i posti delle scuole e sezioni speciali, da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda.

Per il personale insegnante della scuola media, compreso quello delle scuole annesse ai convitti nazionali e quello di materie culturali delle scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica, i concorsi sono regionali e vengono indetti, relativamente ai posti vacanti e disponibili in ogni regione, dai soprintendenti scolastici regionali o interregionali in base a direttive impartite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Per il personale insegnante, appartenente ai ruoli nazionali, i concorsi per titoli ed esami, vengono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale può disporre che i concorsi siano effettuati sulla base di una ripartizione regionale o interregionale dei posti, con procedure curate dai soprintendenti scolastici e con la formazione di distinte graduatorie.

Nei casi in cui vengono indetti concorsi a livello regionale ai sensi dei precedenti commi terzo e quarto, nella regione Trentino-Alto Adige i concorsi sono indetti a livello provinciale».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 2:

L'art. 1 della legge n. 270/1982 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) così recita:

«Art. 1 (*Abilitazione all'insegnamento ed accesso ai ruoli del personale docente ed educativo*). — L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, del personale educativo delle istituzioni educative statali, avviene mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto. Qualora sia richiesto tale titolo, le prove scritte e orali dei concorsi hanno anche funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti. Tale funzione è mantenuta sino al secondo anno successivo alla scadenza del quadriennio previsto dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ai fini della valutazione dei risultati della sperimentazione organizzativa e didattica nelle università, termine entro il quale saranno definite, con apposito provvedimento legislativo, nuove procedure per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento presso le predette università.

Coloro i quali superano il concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione.

I concorsi sono indetti con frequenza biennale. Ai soli fini dell'abilitazione all'insegnamento, i concorsi sono indetti anche quando non vi sia disponibilità di cattedre o posti. Ai medesimi fini l'ammissione ai concorsi è disposta a prescindere dal limite di età.

Sino al termine di cui al precedente primo comma, ove sia prescritto il titolo di abilitazione, sono ammessi ai concorsi, oltre ai candidati già forniti del predetto titolo, anche quelli forniti soltanto del titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di abilitazione. Ove non sia prescritto il titolo di abilitazione, sono ammessi ai concorsi i candidati forniti del titolo di studio valido per l'accesso diretto all'insegnamento cui si riferisce il concorso.

Per le classi di concorso per le quali è prevista l'ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene conto, per gli effetti di cui ai precedenti primo e quarto comma, dei titoli professionali medesimi in luogo del titolo di studio.

L'accertamento dei titoli di cui al comma precedente, qualora non sia già avvenuto, è operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame.

Le cattedre o posti da mettere a concorso sono determinati, sentita la commissione sindacale costituita rispettivamente presso il Provveditorato agli studi o presso l'ufficio scolastico regionale o interregionale, in relazione al 50 per cento delle cattedre o posti che si preveda siano vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuare le nomine.

I concorsi sono indetti dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e si svolgono in sede regionale o provinciale a seconda che trattisi di classi di concorso riguardanti, rispettivamente, gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore e le scuole medie. Nel caso in cui, per le classi di concorso relative a discipline di particolare specializzazione, si abbia un numero limitato di candidati, il concorso può essere svolto a livello interregionale affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente. I concorsi per il reclutamento del personale docente della scuola materna e della scuola elementare, nonché del personale educativo delle istituzioni educative statali, sono svolti sempre in sede provinciale.

I sovrintendenti scolastici regionali od interregionali si avvalgono della collaborazione dei provveditori agli studi. Resta ferma comunque la competenza di questi ultimi per i concorsi relativi alla scuola materna e alla scuola elementare, nonché per quelli relativi al reclutamento del personale educativo.

I concorsi sono indetti almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico, da cui decorreranno le nomine dei vincitori, sia per le cattedre o posti disponibili negli istituti e scuole sia per i posti disponibili nelle dotazioni organiche aggiuntive di cui al successivo articolo 13.

In relazione al numero delle cattedre e dei posti previsti dai bandi di concorso non sono assegnabili ai trasferimenti da altra regione o provincia altrettante cattedre o posti disponibili nell'ambito regionale o provinciale.

Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per organizzazione dei concorsi. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti provvedimenti di nomina sono comunque adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ad eventuali modifiche, integrazioni ed accorpamenti delle classi di abilitazione all'insegnamento secondario ed artistico e delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata, anche allo scopo di prevedere titoli di studio od insegnamenti precedentemente non esistenti.

Tra i titoli di studio riconosciuti validi ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale saranno previsti anche gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i programmi di detti corsi straordinari debbono essere approvati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione».

L'art. 2 della medesima legge n. 270/1982 nei suoi commi, dal quattordicesimo all'ultimo, disciplina l'anno di prova del personale docente della scuola come anno di formazione. I commi citati così recitano:

«L'anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle previste dal successivo art. 14.

Durante tale anno, per i docenti di nuova nomina, il Ministro della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.

L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di centottanta giorni.

In relazione al periodo di validità della graduatoria di merito, di cui al precedente tredicesimo comma, ed alle nomine da disporre successivamente, l'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine medesime.

L'anno di formazione è valido come periodo di prova.

Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere ai fini di cui all'art. 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Restano ferme le restanti disposizioni di cui all'art. 58 e quelle dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il disposto di cui al precedente comma non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza».

Con riferimento alla nota (d) all'art. 2:

L'art. 18 della legge n. 604/1982 (Revisione delle disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonché ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri) così

«Art. 18 (*Norme per il servizio all'estero e per il rientro in Italia del personale immesso in ruolo*). — Il personale comunque nominato in ruolo per effetto del precedente titolo II rimane a prestare servizio all'estero e vi effettua il periodo di prova. Con la medesima decorrenza dell'immissione in ruolo il predetto personale è collocato fuori ruolo. Allo stesso si applicano le vigenti disposizioni che regolano il servizio all'estero del personale di ruolo, salve le deroghe, di cui ai successivi commi del presente articolo. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove, in conformità con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, l'organizzazione di corsi di aggiornamento.

Nel caso di soppressione di posti o di riduzione di orario, l'utilizzazione del personale di cui al primo comma del presente articolo è disposta, per corrispondenti funzioni, in altri posti esistenti nel medesimo Paese o, qualora cio non sia possibile, in un Paese limitrofo o in un Paese in cui sia richiesto l'uso della stessa lingua ovvero, qualora neppure ciò sia possibile, mediante restituzione ai ruoli metropolitani. Analogamente si provvede nei confronti del personale messo a disposizione di istituzioni scolastiche straniere in caso di cessazione del rapporto con tali istituzioni.

Sino al compimento del sesto anno dalla immissione in ruolo il rientro del predetto personale nel territorio metropolitano puo essere disposto soltanto a domanda, nel limite massimo del 10 per cento annuo del numero delle unità di personale immesso in ruolo per ciascuno dei gruppi distinti a seconda della decorrenza degli effetti dell'immissione stessa.

Ai fini di cui al precedente terzo comma sono compilate apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie di aspiranti al rientro nel territorio metropolitano, i quali sono inseriti in esse secondo l'anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Dette graduatorie sono aggiornate ogni anno fino al compimento del sessennio di cui al precedente comma, attraverso le necessarie modifiche dei punteggi attribuiti agli aspiranti già iscritti in esse e l'inserimento dei nuovi aspiranti.

Il rientro nel territorio metropolitano è obbligatorio al compimento del settimo anno dalla immissione in ruolo, salva la facolta per il Ministero degli affari esteri di disporre la proroga della permanenza all'estero per non oltre due anni, in caso di assoluta impossibilità di sostituzione del personale che dovrebbe rientrare in Italia.

Il rientro obbligatorio è disposto sulla base di apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie di personale interessato, nelle quali sono inseriti tutti coloro che abbiano compiuto sette anni di servizio all'estero, secondo l'anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Il rientro è disposto a partire da coloro i quali hanno maggiore anzianità di servizio all'estero.

Al personale che, al compimento dei sette anni di servizio all'estero, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto dalle norme vigenti per il conseguimento del trattamento minimo di pensione previsto per gli impiegati civili dello Stato, è consentito di rimanere, su sua richiesta, all'estero, fino al raggiungimento del predetto limite utile ai fini della pensione e, comunque, non oltre 5 anni. Il mantenimento all'estero è subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda con la quale egli chiede altresì irrevocabilmente di essere collocato a riposo al termine del predetto periodo.

Sia nel caso di rientro facoltativo sia nel caso di rientro obbligatorio, il personale può scegliere la sede di servizio nel territorio metropolitano in una provincia di suo gradimento. Qualora nella provincia prescelta non vi siano posti disponibili, l'assegnazione della sede avverrà nell'ambito regionale.

La nomina e la conferma in ruolo sono disposte dal provveditore agli studi della provincia prescelta dall'interessato.

Le competenti autorità diplomatiche o consolari provvederanno a far pervenire al provveditore agli studi la necessaria certificazione.

Ai fini della conferma in ruolo le competenti autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno una relazione redatta sulla base di elementi di valutazione forniti dal direttore o dal preside dell'istituzione presso la quale è stato svolto il periodo di prova.

Qualora il periodo di prova sia stato svolto presso un istituzione estera, gli elementi di valutazione saranno forniti da un direttore o preside appositamente incaricato dalla competente autorità diplomatica o consolare».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 5:

L'art. 4 del D.P.R. n. 417/1974 [per il titolo si veda in questa appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 2] così recita:

«Art. 4 *(Funzione ispettiva)*. — La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro per la pubblica istruzione, e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.

Essa è esercitata da ispettori tecnici centrali e periferici Gli ispettori tecnici centrali operano in campo nazionale e gli ispettori tecnici periferici in campo regionale o provinciale.

Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento; possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi.

Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i soprintendenti scolastici e i provveditori agli studi.

Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi».

Gli articoli 37, 39, 40, 41, 43 e 44 del medesimo D.P.R. n. 417/1974 così recitano:

«Art. 37 *(Concorsi a posti di ispettore tecnico periferico)*. — L'accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico periferico si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, distinti a seconda dei contingenti di cui al successivo art. 119.

Ai predetti concorsi sono ammessi:

a) per il contingente relativo alla scuola materna, le direttrici e le insegnati di scuola materna;

b) per il contingente relativo alla scuola elementare, i direttori didattici di scuola elementare, gli insegnanti elementari e gli istitutori e le istitutrici;

c) per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nonché agli istituti d'arte ed ai licei artistici, i presidi e gli insegnati della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei convitti nazionali, le vice direttrici e le direttrici degli educandati femminili dello Stato nonché i presidi e gli insegnanti dei licei artistici e degli istituti d'arte, gli insegnanti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della laurea, salvi i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside non sia prevista.

Il personale docente ed educativo dovrà avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni».

«Art. 39 *(Bandi di concorso a posti di ispettori tecnici)*. — I concorsi a posti di ispettore tecnico centrale e quelli a posti di ispettore tecnico periferico sono indetti ogni due anni con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nei limiti dei posti disponibili nei contingenti relativi ai gradi e tipi di scuola e tenuto conto dei settori d'insegnamento di cui al successivo art. 119.

I bandi stabiliscono altresì le modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle domande, i titoli di ammissione e i titoli valutabili, nonché il calendario delle prove scritte».

«Art. 40 *(Commissioni esaminatrici)*. — Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono composte da:

a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino una disciplina compresa nel settore di insegnamenti di cui trattasi;

b) un funzionario dell amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore,

c) un ispettore tecnico centrale.

Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e i licei artistici, i membri di cui alla lettera *a)* sono scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti delle Accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'accademia nazionale d'arte drammatica.

Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera *a)* del precedente primo comma».

«Art. 41 *(Prove di esame e valutazione nei concorsi a posti di ispettori tecnici periferici)*. — I concorsi per titoli ed esami a posti di ispettore tecnico periferico constano di tre prove scritte e di una prova orale.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 45 da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla valutazione dei titoli.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.

Nei concorsi relativi ai contingenti per le scuole materna ed elementare, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola; la seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.

Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola media, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e per gli istituti d'arte e i licei artistici, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti alle discipline comprese nei settori di insegnamenti indicati dal successivo articolo 119; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.

La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili».

«Art. 43 *(Graduatorie)*. — Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame o il colloquio con la votazione prescritta, sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove anzidette e dei punti assegnati per i titoli.

A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa».

«Art. 44 (*Esclusioni*). — Nei limiti di cui al successivo art. 98, sono esclusi dai concorsi a posti del personale ispettivo tecnico, con provvedimento motivato del Ministro per la pubblica istruzione, oltre coloro che risultino sforniti dei requisiti prescritti, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 6:

Gli articoli 9 e 11 del D.P.R. n. 420/1974 (Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche) così recitano:

«Art. 9 (*Concorsi di ammissione nei ruoli della carriera di concetto*). — Le assunzioni nei ruoli della carriera di concetto sono effettuate, nei limiti delle vacanze dell'organico, mediante concorsi provinciali per esami e titoli, che sono indetti, ogni biennio, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte verte su elementi di diritto pubblico; l'altra è intesa ad accertare il possesso delle cognizioni tecniche necessarie all'assolvimento delle funzioni proprie della carriera. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione. Il programma di esame è determinato dall'ordinanza di cui al precedente primo comma.

Per l'ammissione alla carriera di concetto è richiesto un titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado od artistica.

L'ordinanza fissa gli specifici titoli di studio richiesti per l'ammissione alla predetta carriera, nonché le modalità di svolgimento del concorso, i titoli valutabili ed il punteggio da attribuire agli stessi».

«Art. 11 (*Norme generali concernenti i concorsi*). — Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione ai ruoli di cui al presente decreto sono così composte:

a) per la carriera di concetto: di un presidente scelto tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore al primo dirigente, e di altri due membri di cui uno preside, direttore didattico o rettore e l'altro professore di istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame;

b) per le carriere esecutive ed ausiliarie: di un presidente, scelto tra i presidi, direttori didattici o rettori e di altri due membri, di cui uno impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione e l'altro appartenente alla carriera del personale non docente, con almeno cinque anni di anzianità.

Quando trattasi di concorsi per il conferimento di posti di infermiere il componente della commissione appartenente alla carriera del personale non docente è sostituito da un sanitario designato dal medico provinciale.

Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici previste dal presente decreto sono espletate da un impiegato del ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti in materia di concorsi di ammissione agli impieghi statali.

Restano salve le norme concernenti la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni. Il personale delle carriere esecutive ed ausiliarie da assumere ai sensi di tale disciplina, nel limite delle aliquote calcolate sulla consistenza dei relativi organici provinciali, è nominato in ruolo nell'ordine della posizione occupata dai richiedenti nella graduatoria degli incarichi.

Restano salve le riserve e le procedure previste, per le nomine a seguito di concorsi, dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 11

L'art. 3 del D.L. n. 140/1988 (Misure urgenti per il personale della scuola) così recita:

«Art. 3. — 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono indette sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, nelle scuole materne e negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica.

2. Per le prove d'esame e per le modalità di svolgimento, nonché per la formazione delle commissioni giudicatrici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui si abbia un numero limitato di candidati, le sessioni riservate possono essere svolte a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente.

3. Alle sessioni riservate di cui al comma 1 sono ammessi gli insegnanti non abilitati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano prestato servizio, nell'anno scolastico 1981-82, quali supplenti con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi;

b) abbiano i requisiti di cui all'art. 46, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270. Ai soli fini dell'ammissione alle sessioni riservate degli insegnanti che si trovino in possesso dei predetti requisiti, il citato art. 46 si intende modificato con l'aggiunta agli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 anche dell'anno scolastico 1981-82 e con la sostituzione del sessennio antecedente al 10 settembre 1981 con il settennio antecedente al 10 settembre 1982;

c) abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82, un anno di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole materne o secondarie statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ovvero su posti statali nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ed abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole ed istituzioni nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982;

d) abbiano prestato servizio non di ruolo su posti statali nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, con nomina conferita ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392 nell'anno scolastico 1981-82, ovvero, per i Paesi per i quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1981-82 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 11:

L'art. 50 della legge n. 270/1982 [per il titolo si veda in appendice il riferimento alla nota *(b)* all'art. 2] così recita:

«Art. 50 (*Personale non docente non di ruolo della carriera di concetto di segreteria*). — Il personale non docente incaricato della carriera di concetto di segreteria, in servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso in ruolo, previo superamento di un apposito esame, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1982.

L'esame, di cui al precedente comma, consiste in un colloquio da svolgere, secondo le modalità previste per la prova orale dei concorsi ordinari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale non docente della carriera di concetto di segreteria, di cui al presente articolo, è mantenuto in servizio sino alla nomina in ruolo.

L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta in ambito provinciale, secondo modalità analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente

Il presente articolo si applica altresì al personale non docente che ha svolto le mansioni di segretario ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607, e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 15:

Gli articoli 45, 46, 47, 48 e 51 del D.P.R. n. 417/1974 [per il titolo si veda in questa appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 2], così recitano:

«Art. 45 *(Reclutamento del personale insegnante)*. — Per l'accesso ai ruoli del personale insegnante della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei licei artistici con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e di Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente decreto.

A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli.

Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena, è richiesta adeguata conoscenza della lingua slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami sia per l'ammissione ai concorsi per soli titoli, con un colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Sono esonerati dal colloquio di cui al precedente comma gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

Nei concorsi a posti di insegnante della scuola materna e della scuola elementare e a cattedre di scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici diverse da quelle di lingua italiana e di lingua e lettere italiane le prove dei concorsi per titoli ed esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera *c)* dell'art. 19 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena».

«Art. 46 *(Bandi di concorso e commissioni esaminatrici)*. — I concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare con lingua di insegnamento slovena sono provinciali e sono indetti dai provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la scuola media, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e per gli istituti d'arte e licei artistici con lingua di insegnamento slovena sono regionali e sono indetti dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

I predetti organi approvano le relative graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo.

Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, sono formate da personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena, scelto secondo i criteri indicati nel precedente art. 12».

«Art. 47 *(Reclutamento del personale insegnante)*. — Per l'accesso ai ruoli del personale insegnante della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici con lingua di insegnamento tedesca e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle località ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente decreto.

A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle località ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116.

Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli insegnanti di lingua italiana delle scuole elementari in lingua tedesca ed ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria, negli istituti d'arte e licei artistici in lingua tedesca sono ammessi esclusivamente i cittadini di lingua materna italiana che dimostrino in un colloquio dinanzi ad apposita commissione di tre membri, nominata dal competente intendente scolastico di Bolzano, adeguata conoscenza della lingua tedesca. Sono esonerati dal predetto colloquio gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca.

Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli insegnanti di lingua tedesca delle scuole elementari in lingua italiana ed ai concorsi a cattedre di lingua tedesca e di lingua e letteratura tedesca negli istituti e scuole di istruzione secondaria, negli istituti d'arte e nei licei artistici in lingua italiana sono ammessi esclusivamente i cittadini di lingua materna tedesca che dimostrino in un colloquio dinanzi ad apposita commissione di tre membri, nominata dal sovrintendente scolastico di Bolzano, adeguata conoscenza della lingua italiana. Sono esonerati dal predetto colloquio gli aspiranti che abbiano insegnato lingua tedesca per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento italiana.

Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera *c)* dell'art. 19 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladine».

«Art. 48 *(Bandi di concorso e commissioni esaminatrici)*. — I concorsi di cui al precedente articolo sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.

Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con provvedimenti aventi carattere definitivo.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi per il ruolo degli insegnanti di lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria e negli istituti d'arte e licei artistici, sono formate, di norma, da personale di lingua materna tedesca.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole delle località ladine sono formate da personale di madre lingua corrispondente a quella nella quale è impartito l'insegnamento cui si riferisce il concorso».

«Art. 51 *(Prove di esame e valutazione dei titoli)*. — Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce per i concorsi per titoli ed esami del personale insegnante e per i concorsi a posti del personale direttivo delle scuole ed istituzioni di cui al presente capo, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili.

Con lo stesso decreto sono stabilite le valutazioni per i concorsi per soli titoli a posti del personale insegnante».

90A0374

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 dicembre 1989 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Curci - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Avellino, costituita per rogito Sarno in data 16 giugno 1979, rep. 75196, reg. soc. 2437, tribunale di Avellino;

società cooperativa agricola «Società cooperativa Bagno della Regina a responsabilità limitata», con sede in Montella (Avellino), costituita per rogito Forte in data 4 giugno 1979, rep. 13681, reg. soc. 299, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola Campo di Nusco S.r.l.», con sede in Nusco (Avellino), costituita per rogito Vetromile in data 19 settembre 1965, rep. 2196, reg. soc. 126, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

società cooperativa agricola «Nocciuolo d'Oro» a responsabilità limitata, con sede in Lauro (Avellino), costituita per rogito Gagliardi in data 29 luglio 1967, rep. 1424, reg. soc. 1109, tribunale di Avellino;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola "Ufita-Piani" - Società a responsabilità limitata», con sede in Grottaminarda (Avellino), costituita per rogito De Feo in data 22 maggio 1967, rep. 11429, reg. soc. 137, tribunale di Ariano Irpino;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola di produzione e lavoro - Suessola a r.l.», con sede in Acerra (Napoli), costituita per rogito Tafuri in data 21 novembre 1977, rep. 62603, reg. soc. 67/78, tribunale di Napoli;

società cooperativa agricola «La Ben - Società cooperativa agricola produttori latte a r.l.», con sede in Marano (Napoli), costituita per rogito Olivieri in data 14 dicembre 1978, rep. 5870, reg. soc. 94/79, tribunale di Napoli;

società cooperativa agricola «Vini Campania - Consorzio fra le cantine sociali della Campania - Società cooperativa a r.l.», con sede in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 9 maggio 1978, rep. 90005, reg. soc. 1434, tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola ortofrutticola Agrisannio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Guardia Sanframondi (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 8 marzo 1982, rep. 108040, reg. soc. 1907, tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola zootecnica calvese a responsabilità limitata», con sede in Calvi (Benevento), costituita per rogito De Vivo in data 28 febbraio 1977, rep. 5083, reg. soc. 1313 tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola zootecnica Camposauro - S.c.r.l.», con sede in Vitulano (Benevento), costituita per rogito Delli Veneri in data 13 giugno 1973, rep. 7246, reg. soc. 885, tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola «Georgica S.r.l.» a responsabile limitata, sede in San Nicola Manfredi (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 3 ottobre 1981, rep. 124089/17214, reg. soc. 1852, tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola «Soc. cooperativa "Umberto Utili" a r.l.», con sede in Mignano Montelungo (Caserta), costituita per rogito Trinchillo in data 22 febbraio 1978, rep. 70659, reg. soc. 92/78, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa agricola «Lavoratrice - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Casalbuono (Salerno), costituita per rogito Rotondano in data 1° settembre 1974, rep. 72, reg. soc. 145, tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola A.R.C.I. - Allevatori riuniti del Cilento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gioi (Salerno), costituita per rogito Barela in data 18 febbraio 1973, rep. 10915, reg. soc. 179, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa agricola «Antilia - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Montano Antilia (Salerno), costituita per rogito Festa in data 3 marzo 1978, rep. 12033, reg. soc. 382, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa agricola «San Gennaro» a responsabilità limitata, con sede in Praiano (Salerno), costituita per rogito Pansa in data 6 novembre 1978, rep. 2866, reg. soc. 16/79, tribunale di Salerno;

società cooperativa agricola «S. Anna» a responsabilità limitata, con sede in Monte San Giacomo (Salerno), costituita per rogito Romanelli in data 21 febbraio 1974, rep. 10785, reg. soc. 136, tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa agricola «L'Arenagricola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montesano sulla Marcellana (Salerno), costituita per rogito Rotondano in data 10 aprile 1979, rep. 3347, reg. soc. 287, tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola a r.l. S. Prisco», con sede in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito Calabrese in data 6 luglio 1979, rep. 187121, reg. soc. 477/79, tribunale di Salerno;

società cooperativa agricola «Fiumicello 77» a responsabilità limitata, con sede in Padula (Salerno), costituita per rogito Sarno in data 15 settembre 1977, rep. 1045, reg. soc. 225, tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa agricola «Prati verdi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sassano (Salerno), costituita per rogito Rotondano in data 9 ottobre 1978, rep. 2716, reg. soc. 261, tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa agricola «Allevatori gregoriani - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in San Gregorio Magno (Salerno), costituita per rogito Gentile in data 10 dicembre 1982, rep. 19070, reg. soc. 77/83, tribunale di Salerno;

società cooperativa agricola «Ascolese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sassano (Salerno), costituita per rogito Rotondano in data 10 ottobre 1978, rep. 2799, reg. soc. 259, tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa agricola «San Gaetano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sassano (Salerno), costituita per rogito Rotondano in data 9 ottobre 1978, rep. 2794, reg. soc. 260, tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola zootecnica Val di Cecina S.r.l.» - con sede in Pomarance (Pisa), costituita per rogito Tumbiolo in data 10 luglio 1987, rep. 268217, reg. soc. 8264, tribunale di Pisa;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Patria luminosa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Palaia (Pisa), costituita per rogito Siciliani 16 novembre 1983 in data 16 novembre 1983, rep. 234001, reg. soc. 8388, tribunale di Pisa;

società cooperativa agricola «Cooperativa armentizia Rossano a r.l.», con sede in Zeri (Massa Carrara), costituita per rogito Zannoni in data 29 giugno 1980, rep. 44408, reg. soc. 4196, tribunale di La Spezia;

società cooperativa agricola «Il Terriccio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cecina (Livorno), costituita per rogito Redanò in data 8 ottobre 1973, rep. 1404, reg. soc. 5783, tribunale di Livorno;

società cooperativa agricola «Versilcoop città di Viareggio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Torrisi in data 29 febbraio 1980, rep. 64807, reg. soc. 8421, tribunale di Lucca;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Monti della Val di Lima - S.r.l.», con sede in Bagni di Lucca (Lucca), costituita per rogito Marrase in data 25 ottobre 1980, rep. 158, reg. soc. 8896, tribunale di Lucca;

società cooperativa agricola «Consorzio provinciale allevatori» a responsabilità limitata, con sede in Lucca, costituita per rogito Artignani in data ottobre 1968, rep. 91, reg soc. 4439 tribunale di Lucca,

società cooperativa agricola «Centro vendita carni - Ce.Ve.Ca. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lucca, costituita per rogito Raspini in data 24 novembre 1977, rep. 46936, reg. soc. 7028, tribunale di Lucca;

società cooperativa agricola «Consorzio cooperative agricole ex combattenti di Lucchesia» a responsabilità limitata, con sede in Lucca, costituita per rogito Lazzareschi in data 29 aprile 1968, rep. 25203, reg. soc. 4387, tribunale di Lucca;

società cooperativa agricola «Consorzio provinciale produttori dell'olio vergine genuino tipico di Lucca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lucca, costituita per rogito Manfredini in data 27 maggio 1969, rep. 31132, reg. soc. 4561, tribunale di Lucca;

società cooperativa agricola «Consorzio provinciale per il miglioramento, l'incremento e la difesa fito-sanitaria della viticoltura - Società cooperativa a r.l.», con sede in Lucca, costituita per rogito Pugliese in data 28 maggio 1969, rep. 94518, reg. soc. 4562, tribunale di Lucca;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Montelaterone (C.A.M.) - Società cooperativa a r.l.», con sede in Arcidosso (Grosseto), costituita per rogito Bonelli in data 28 ottobre 1983, rep. 8487, reg. soc. 4540, tribunale di Grosseto;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola zootecnica Valle Acerreto Mugellana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Marradi (Firenze), costituita per rogito Chieffi in data 6 maggio 1978, rep. 8207, reg. soc. 27194, tribunale di Firenze;

società cooperativa agricola «Colline ceratesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cerreto Guidi (Firenze), costituita per rogito Piccinini in data 9 gennaio 1978, rep. 13426, reg. soc. 26686, tribunale di Firenze;

società cooperativa agricola «Allevatori e produttori zoopadana» a responsabilità limitata, con sede in Ospedaletto Euganeo (Padova), costituita per rogito Palmieri in data 27 settembre 1978, rep. 799/273, reg. soc. 12611, tribunale di Padova;

società cooperativa agricola «Padova Tacchini - Società cooperativa a r.l.», con sede in Candiana (Padova), costituita per rogito Prosperi in data 15 novembre 1982, rep. 22317, reg. soc. 19335, tribunale di Padova;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola S. Bertilla» a responsabilità limitata, con sede in Spinea (Venezia), costituita per rogito Girardi in data 1° febbraio 1967, rep. 9997, reg. soc. 9170, tribunale di Venezia;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola ACLI - S. Pio X - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salzano (Venezia), costituita per rogito Gesiotto in data 30 maggio 1961, rep. 22419, reg. soc. 8104, tribunale di Venezia;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Leopoldo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Noventa di Piave (Venezia), costituita per rogito Lapis in data 10 agosto 1979, rep. 30420, reg. soc. 15913, tribunale di Venezia;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Ramo Cavaeo a responsabilità limitata», con sede in Mira (Venezia), costituita per rogito Tessiore in data 5 giugno 1979, rep. 23092, reg. soc. 15281, tribunale di Venezia;

società cooperativa agricola «Cooperativa reduci, combattenti, mutilati e partigiani L'agricola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Colombis in data 26 ottobre 1946, rep. 53, reg. soc. 5072, tribunale di Venezia;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Adesetto a responsabilità limitata», con sede in Cavarzere (Venezia), costituita per rogito Fabbri in data 19 agosto 1974, rep. 19274, reg. soc. 11675, tribunale di Venezia;

società cooperativa agricola «Cooperativa ortofrutticola Isole Treportine» a responsabilità limitata, con sede in Treporti, comune di Venezia costituita per rogito De Frinceschi in data 21 maggio 1969 rep. 27787, reg. soc. 9714 »tribunale di Venezia;

società cooperativa agricola Valsugana a responsabilità limitata, con sede in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 2 maggio 1979, rep. 146628, reg. soc. 7747, tribunale di Perugia;

società cooperativa agricola «Predio Gualdo a responsabilità limitata», con sede in Assisi (Perugia), costituita per rogito Negro in data 6 aprile 1984, rep. 38418, reg. soc. 12754, tribunale di Perugia;

società cooperativa agricola «Olio della fertile costa di Assisi a responsabilità limitata», con sede in Assisi (Perugia), costituita per rogito Pettinacci in data 20 dicembre 1979, rep. 698, reg. soc. 8232, tribunale di Perugia;

società cooperativa agricola «Cogias a responsabilità limitata», con sede in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Calè in data 13 gennaio 1981, rep. 25085, reg. soc. 9386, tribunale di Perugia;

società cooperativa agricola «Lavoratori agricoli Pian di Rancio a responsabilità limitata», con sede in Magione (Perugia), costituita per rogito Donati Guerrieri in data 13 novembre 1971, rep. 100385, reg. soc. 4276, tribunale di Perugia;

società cooperativa agricola «Valle della Scarzola» a responsabilità limitata, con sede in Lippiano di Monte Santa Maria Tiberino (Perugia), costituita per rogito Ventura in data 5 luglio 1973, rep. 15449, reg. soc. 4800, tribunale di Perugia;

società cooperativa agricola «Della rinascita agricola panicalese a responsabilità limitata», con sede in Panicale (Perugia), costituita per rogito Brunelli in data 26 aprile 1981, rep. 997, reg. soc. 9683, tribunale di Perugia;

società cooperativa agricola Passignano sul Trasimeno a responsabilità limitata, con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia), costituita per rogito Donati Guerrieri in data 3 giugno 1971, rep. 98427, reg. soc. 4199, tribunale di Perugia;

società cooperativa agricola Pietralunghese a responsabilità limitata, con sede in Pietralunga (Perugia), costituita per rogito Ventura in data 10 giugno 1973, rep. 15195, reg. soc. 4769, tribunale di Perugia;

società cooperativa agricola Lavoratori agricoli «Di Vittorio» a responsabilità limitata, con sede in Todi (Perugia), costituita per rogito Donati Guerrieri in data 15 gennaio 1972, rep. 101395, reg. soc. 4362, tribunale di Perugia;

società cooperativa agricola «Le Colline» a responsabilità limitata, con sede in Todi (Perugia), costituita per rogito Paulillo in data 7 febbraio 1973, rep. 7105; reg. soc. 4665, tribunale di Perugia;

società cooperativa agricola «S. Valentino» a responsabilità limitata, con sede in Penna in Teverina (Terni), costituita per rogito Ciancarelli in data 15 gennaio 1970, rep. 16347, reg. soc. 15/70, tribunale di Terni.

90A0331

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1989 la dott.ssa Gabriella Accardo, nata a Napoli il 15 luglio 1950, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «S.C.A.P.I. - Società cooperativa auto parcheggiatori profughi italiani», con sede in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 marzo 1981 in sostituzione del dott. Michelangelo Palermo.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1989 il dott. Giorgio Campion, nato a Verona l'8 febbraio 1935, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ciapiesse Cooperativa agricola suini a r.l.», con sede in Cologna Veneta (Verona), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 13 ottobre 1984 in sostituzione del dott. Fausto Falsiroli.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1989 l'avv. Vincenzo Nappi, nato a Napoli il 23 ottobre 1943, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «UNMS - Consorzio tra cooperative edilizie e di abitazione», con sede in Chieti, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 3 maggio 1989 in sostituzione del prof. Andrea Pisani Massamormile.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1989 il dott. Nicola Mancini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «S.C.A.P.A.», con sede in Larino (Campobasso), sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 7 marzo 1988, in sostituzione del rag. Carlo Astorri.

90A0355

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale «L. da Vinci» di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pisa n. 3426/1 sett. del 5 ottobre 1989, il preside pro-tempore dell'istituto tecnico industriale «L. da Vinci» di Pisa è stato autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 2.202.450 per l'istituzione di un premio di studio per l'anno scolastico 1989-90 in memoria della prof.ssa Gioconda Perini.

90A0360

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale «Copernico» di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara n. 11559/2 sett. del 1° marzo 1989, il preside pro-tempore dell'istituto tecnico industriale «Copernico» di Ferrara è stato autorizzato ad accettare la somma di L. 2.000.000 per l'acquisto di un apparecchio di laboratorio ed officina.

90A0361

Autorizzazione all'istituto tecnico femminile «Gambacorti» di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pisa n. 3019/1 sett. del 24 ottobre 1988, il preside pro-tempore dell'istituto tecnico femminile «Gambacorti» di Pisa è stato autorizzato ad accettare la donazione di un commutatore per computers M 24.

90A0362

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato consistente nella quota del 50% di un immobile sito in Milano, via Carissimi n. 13, disposto dalla sig.ra Rosina Sella con testamento olografo pubblicato per atto dott. Marco Ormbelli, notaio in Milano; numero di repertorio 82172/6912.

90A0364

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad acquistare un immobile

Il prefetto di Firenze con decreto prot. n. 6298/8 1° settore del 26 ottobre 1989, ha autorizzato l'Università degli studi di Firenze, ad acquistare dal sig. Stanislao Franco Pecchioli un complesso immobiliare sito in Firenze, per l'importo di L. 5.200.000.000, da destinare ad insediamento universitario.

90A0365

Autorizzazione all'Università degli studi di Udine ad acquistare un immobile

Il prefetto di Udine con decreto prot. n. 4234/2° sett. del 29 settembre 1989, ha autorizzato l'Università degli studi di Udine ad acquistare il padiglione «Materno infantile» sito nell'ambito dell'area ospedaliera «S. Maria della Misericordia» in Udine, per il prezzo complessivo di L. 18.600.000.000 per insediamenti universitari.

90A0366

MINISTERO DEL TESORO

(1ª pubblicazione) Elenco n. 1

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 627 Mod. 25-A. — Data 22 dicembre 1987. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento delle domande. — Intestazione: Cassa di risparmio di Torino. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

90A0328

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Autorizzazione all'Automobile club di Pordenone ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1989 registro n. 9 Turismo, foglio n. 349 sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'Automobile club di Pordenone viene autorizzato ad acquistare per L. 145.000.000 dalla «Immobiliare Maniago» l'unità immobiliare sita in Maniago, piazza Italia, consistente in un locale sito al piano terra di mq 68,66 con relativo servizio igienico, annessa terrazza di mq 20,80 e posto auto di mq 12,50 sito nel sottosuolo. Detta unità immobiliare è individuata catastalmente al C.T. di Pordenone, foglio 20, mappali 187, 594, 597, del comune di Maniago.

90A0363

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal comune di Quindici

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1989 la riscossione del carico tributario di L. 88.629.000 dovuto dal comune di Quindici (Avellino) è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino al 20 febbraio 1990.

L'intendenza di finanza di Avellino nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

90A0359

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concessione di aiuti nazionali di adattamento per il settore bieticolo-saccarifero, per la campagna 1989-90

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 19 dicembre 1989, ha concesso gli aiuti nazionali di adattamento per il settore bieticolo-saccarifero, per la campagna 1989-90, nella misura massima consentita dal regolamento CEE n. 1785/81, e successive modificazioni, e dal regolamento CEE n. 1254/89, art. 4, par. 2.

La chiave di ripartizione degli aiuti tra bieticoltori ed industria saccarifera è la stessa delle campagne precedenti.

Il fabbisogno finanziario previsto per l'assegnazione di fondi alla Cassa conguagli zucchero, determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 694/81, è valutato nel limite massimo di 304.068 milioni di lire.

90A0333

Approvazione del piano specifico di intervento per la società Ribs

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 19 dicembre 1989, ha approvato, nelle sue linee generali, il piano proposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la ristrutturazione e l'ampliamento dello stabilimento di Ponte Lagoscuro (Ferrara) di proprietà della Ponteco S.p.a.

Nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nell'anzidetto piano di intervento, il previsto aumento di capitale sociale di 16.000 milioni di lire dovrà avvenire mediante sottoscrizione degli azionisti per 8.000 milioni di lire, e della Ribs S.p.a., per 8.000 milioni di lire.

La stessa Ribs è altresì autorizzata a concedere alla società finanziamenti per un importo massimo di 12.000 milioni di lire.

La Finanziaria pubblica dovrà definire inoltre le modalità ed i tempi di erogazione del finanziamento e del citato aumento di capitale in armonia con la realizzazione del previsto piano di intervento; gli aumenti di capitale dovranno essere, in ogni caso, paritetici e contestuali.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvederà al progressivo adeguamento della quota di produzione zucchero assegnata allo zuccherificio di Pontelagoscuro della Ponteco S.p.a., tenendo conto sia delle disponibilità a livello nazionale sia dell'evoluzione dell'assetto produttivo.

90A0335

Ripartizione, per l'anno 1989, tra le regioni e le province autonome interessate, della somma di L. 143.992.000, costituita da rientri del soppresso Fondo di rotazione per mutui di miglioramento agrario nel Mezzogiorno, confluiti nel Fondo programmi regionali di sviluppo.

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 19 dicembre 1989, ha ripartito, per l'anno 1989, tra le regioni e le province autonome interessate, la somma di L. 143.992.000, costituita da rientri del soppresso Fondo di rotazione per mutui di miglioramento agrario nel Mezzogiorno, confluiti nel Fondo programmi regionali di sviluppo, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 281, del 16 maggio 1970, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Trento	1.369.000
Bolzano	1.553.000
Piemonte	6.386.000
Lombardia	9.681.000
Veneto	6.082.000
Friuli-Venezia Giulia	2.839.000
Liguria	3.280.000
Emilia-Romagna	6.118.000
Toscana	5.396.000
Umbria	3.039.000
Marche	3.899.000
Lazio	7.580.000
Abruzzo	6.690.000
Molise	4.883.000
Campania	18.498.000
Puglia	14.109.000
Basilicata	6.452.000
Calabria	10.471.000
Sicilia	17.402.000
Sardegna	8.265.000
Totale . . .	143.992.000

Alle erogazioni, in conto esercizio 1989, provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

90A0334

Integrazione al programma degli interventi nazionali AIMA per il 1989 concernente intervento per la fornitura di prodotti in dono alla Polonia.

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 19 dicembre 1989, ha approvato la proposta di integrazione al programma degli interventi nazionali AIMA per il 1989, concernente un intervento per la fornitura di prodotti in dono alla Polonia.

La spesa complessiva di 71 miliardi di lire sarà reperita attraverso lo storno di fondi dai seguenti capitoli del bilancio AIMA 1989 quanto a 20 miliardi di lire, dal capitolo relativo al premio supplementare nascita vitelli quanto a 10 miliardi di lire, dal capitolo riguardante il premio vacche nutrici; quanto a 41 miliardi di lire da quello concernente i contributi al settore dello zucchero.

90A0339

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione dei programmi industriali aeronautici ai benefici della legge 24 dicembre 1985, n. 808

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 19 dicembre 1989, ha ammesso all'intervento finanziario di cui all'art. 3, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, le seguenti iniziative:

a) programma di produzione della Fiat Avio S.p.a., da realizzarsi, nel quadro degli accordi siglati con la United technologies Corp. - Pratt & Whitney Aircraft Group, per lo sviluppo del motore denominato PW 2037;

b) programma di produzione della Fiat Avio S.p.a., da realizzarsi, nel quadro degli accordi siglati con la United Technologies Corp. - Pratt & Whitney Aircraft Group, per lo sviluppo del motore denominato PW 4000;

c) programma di produzione della Fiat Avio S.p.a., da realizzarsi, nel quadro degli accordi siglati con la General Electric Co., per lo sviluppo del motore T 700/CT 7-6;

d) programma di produzione della Fiat Avio S.p.a., da realizzarsi, nel quadro degli accordi siglati con la General Electric Co., per lo sviluppo del motore denominato CF6 - 80;

e) programma di produzione della Fiat Avio S.p.a., da realizzarsi, nell'ambito dell'accordo di collaborazione nel Consorzio «International Aero Engines» per lo sviluppo del motore V 2500;

f) programma di produzione di serie delle Officine aeronavali di Venezia S.p.a., da realizzarsi nel quadro degli accordi siglati con la società Mc Donnel Douglas, per la trasformazione in cargo degli aerei DC8 della serie 63/73.

90A0336

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 19 dicembre 1989, ha apportato le seguenti modifiche a progetti già approvati, concernenti le seguenti società:

1) Italsider S.p.a., stabilimento di Taranto: intestazione delle agevolazioni alla Ilva S.p.a;

2) Italsider S.p.a., stabilimento di Genova-Cornigliano: intestazione delle agevolazioni alla Ilva S.p.a.

90A0337

Approvazione delle iniziative della società SPI, ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, sulla reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 19 dicembre 1989, ha approvato le seguenti iniziative imprenditoriali, rientranti nel programma di promozione industriale, della società Finanziaria SPI del Gruppo IRI:

iniziativa nel campo dei compressori per frigoriferi, comportante investimenti fissi pari a 126.7 miliardi di lire ed una occupazione di 331 unità da realizzarsi nello stabilimento di Gricignano di Aversa (Caserta) da parte della Necchi componenti S.p.a.

iniziativa per la produzione di tonno in scatola, da attuarsi nello stabilimento di Caserta attraverso la realizzazione di progetto industriale comportante investimenti fissi pari a 41.6 miliardi ed una occupazione complessiva di 188 unità;

iniziativa nel settore degli arredi metallici, da realizzarsi nel comune di Taranto, per mezzo della SIA S.p.a., con investimenti fissi pari a 65 miliardi di lire ed una occupazione di 407 unità.

A tale iniziative si applicano le provvidenze previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, così come modificate dall'art. 6, secondo comma, della legge 15 maggio 1989, n. 181.

90A0338

Agevolazioni ad imprese industriali localizzate nelle aree meridionali ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 21 dicembre 1989, ha ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, i programmi presentati dalle seguenti società:

a) programma di ammodernamento relativo allo stabilimento di Portoscuso (Cagliari), località Porto Vesme, presentato dalla Com.S.Al. S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a L. 17.246 milioni, è determinato in L. 3.826 milioni.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986, è determinato in lire 6.561 milioni, di cui lire 1.460 milioni per scorte di materie prime e semilavorate nei limiti di cui ai commi 5 e 6 del sopra citato art. 63;

b) programma di investimento concernente la realizzazione di un nuovo stabilimento nel territorio di Gioia Tauro e San Ferdinando di Rosarno (Reggio Calabria), presentato dalla Oto Breda sud S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili è determinato, ivi compreso le maggiorazioni per il settore e per la localizzazione, in L. 19.370.540.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986, è determinato in lire 26 miliardi, di cui lire 2.8 miliardi per scorte di materie prime e semilavorate nei limiti di cui ai commi 5 e 6 del sopra citato art. 63.

L'erogazione delle agevolazioni è subordinata alla verifica, da parte dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, che la società abbia destinato effettivamente all'iniziativa mezzi propri in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi alle agevolazioni.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvederà all'attuazione delle predette deliberazioni.

90A0368

REGIONE LIGURIA

Autorizzazione all'aggiornamento delle etichette dell'acqua minerale «Val di Lentro»

Con deliberazione della giunta regionale n. 4729 del 5 ottobre 1989 la ditta Fonti Minerali Val di Lentro S.r.l., con sede legale e stabilimento di produzione in Bargagli (Genova), è stata autorizzata all'aggiornamento delle etichette dell'acqua minerale naturale «Val di Lentro».

90A0371

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili in comune catastale di Canal S. Bovo

Con deliberazione n. 14068 datata 17 novembre 1989 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 11648/8, 11622/2, 11622/3, 11622/4, 11611/2 comune catastale di Canal S. Bovo dal demanio al patrimonio provinciale.

90A0372

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 0 2 1 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000